Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — Roma - Martedì, 22 febbraio 1927 - Anno V — Numero 43

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessadria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria « Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Intern. Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti (*). — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; Ditta Antonio Vallardi.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria ital.; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza di Paolo Cremonese; A. Signorelli; S. Bonaccorsi.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Venezia: *L. Cappellin; Libreria Sormani (già Fuga).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi: *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana,* Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *N.B.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 391.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 dicembre 1926, n. 2440.

Esecuzione della Convenzione firmata a Roma l'11 febbraio 1926, fra l'Italia e l'Austria, per definire amichevolmente l'assetto della Fondazione evangelica della Contessa Elvine de La Tour.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, comma 2, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Vista la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione alla Convenzione stipulata a Roma addì 11 febbraio 1926 tra l'Italia e la Repubblica d'Austria circa la Fondazione evangelica della Contessa Elvine de La Tour per potersi quindi procedere allo scambio delle relative ratifiche col Governo d'Austria;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per l'interno, di concerto coi Ministri per la giustizia, per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione firmata a Roma addì 11 febbraio 1926 fra il Regio Governo d'Italia ed il Governo d'Austria per definire amichevolmente l'assetto della Fondazione evangelica della Contessa Elvine de La Tour.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno stesso dello scambio delle ratifiche relative alla Convenzione di cui all'articolo precedente, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 155. — FERRETTI.

Convenzione fra il Regio Governo d'Italia ed il Governo Federale d'Austria per definire amichevolmente l'assetto della Fondazione evangelica della Contessa Elvine de La Tour.

Il Regio Governo d'Italia ed il Governo Federale d'Austria,

desiderosi di definire amichevolmente l'assetto della Fondazione evangelica della Contessa Elvine de La Tour in

Treffen, prescindendo da ogni questione di principio dell'applicazione delle clausole del Trattato di San Germano, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

I beni della Fondazione evangelica della Contessa Elvine de La Tour nel comune di Capriva (provincia di Udine) passano in piena e libera proprietà del Regno d'Italia per l'Orfanotrofio Regina Margherita in Villa Russiz, con le eventuali ipoteche accese sui beni stessi.

Il Governo Italiano pagherà al Governo Federale d'Austria, a favore della Fondazione anzidetta, la somma di lire italiane seicentoventicinquemila da versarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione.

Il Governo Italiano ed il Governo Federale d'Austria rinunziano reciprocamente ad ogni eventuale pretesa e diritto sui beni della Fondazione ora esistenti o già appartenenti ad essa, rispettivamente sul territorio austriaco ed italiano, nonchè ad ogni resa di conti ed eventuali pagamenti relativi ai beni stessi sino all'entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 2.

Il Governo Italiano provvederà:

1° alla restituzione al Governo Federale d'Austria per la Fondazione evangelica della Contessa Elvine de La Tour dei mobili dell'ex abitazione della Contessa de La Tour attualmente esistenti e nello stato in cui essi si trovano;

2° al trasporto ferroviario gratuito fino alla frontiera (stazione di Tarvisio) della salma del Conte Teodoro de La Tour in esenzione di qualsiasi tassa demaniale, della statua di Cristo (copia dell'originale di Thorwaldsen) esistente sulla tomba del Conte de La Tour e del mobilio di cui al numero 1°.

La salma, la statua e il mobilio saranno però consegnati alla stazione ferroviaria di partenza a cura ed a spese della Fondazione de La Tour in condizioni di poter essere trasportati secondo le norme vigenti in Italia pei trasporti ferroviari;

3° a che tutte le operazioni per la ventilazione creditaria della Contessa Elvine de La Tour, per quanto riguarda i beni di cui all'art. 1, siano fatte a cura ed a spese del predetto Orfanotrofio Regina Margherita.

Art. 3.

La presente Convenzione sarà ratificata e gli atti di ratifica saranno scambiati al più presto in Roma.

Essa entrerà in vigore nello stesso giorno dello scambio delle ratifiche.

In fede di che, i sottoscritti Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto a Roma, li 11 febbraio 1926, in italiano ed in tedesco, i due testi facendo egualmente fede, in due esemplari, uno dei quali sarà consegnato a ciascuno dei Governi firmatari.

Per il Regio Governo d'Italia, il Plenipotenziario:	*Per il Governo Federale d'Austria, il Plenipotenziario:*
(L. S.) AMEDEO GIANNINI	(L. S.) SCHÖNBERGER

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 392.

REGIO DECRETO 5 dicembre 1926, n. 2442.

Trasformazione del Laboratorio di chimica agraria di Bologna in ente morale autonomo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203;

Vista la legge 17 giugno 1926, n. 998;

Viste le deliberazioni del 2 maggio 1926 del Consiglio provinciale di Bologna, del 31 marzo 1926 della Giunta comunale di Bologna, del 10 luglio 1926 del Commissario governativo per la straordinaria amministrazione della Camera di commercio e industria di Bologna;

Sentita la sezione prima del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Riconosciuta la necessità di trasformare il Laboratorio di chimica agraria, annesso al Regio istituto tecnico di Bologna, in ente consorziale autonomo da annettersi al Regio istituto superiore agrario di Bologna;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Laboratorio di chimica agraria di Bologna, annesso al Regio istituto tecnico superiore, è costituito in ente morale autonomo con personalità giuridica sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale e viene annesso al Regio istituto superiore agrario di Bologna, a partire dal 1° gennaio 1927.

Quanto presentemente costituisce il patrimonio del Laboratorio di chimica agraria, annesso al Regio istituto tecnico di Bologna, è invertito a favore del nuovo ente.

Art. 2.

Il Laboratorio, oltre le analisi dei prodotti agricoli e delle materie utili all'agricoltura, ha la funzione di Stazione agraria sperimentale, i cómpiti della quale saranno determinati dal regolamento in applicazione del presente decreto.

Art. 3.

La Stazione è retta da un Consiglio di amministrazione costituito dal direttore del Regio istituto superiore agrario di Bologna, quale rappresentante del Ministero dell'economia nazionale, con le funzioni di presidente, da un rappresentante della provincia di Bologna, da un rappresentante del comune di Bologna, da un rappresentante della Camera di commercio e industria di Bologna e dal direttore del Laboratorio con le funzioni di segretario.

I membri elettivi durano in ufficio tre anni e possono essere confermati.

I rappresentanti, nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare, rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente.

Art. 4.

Al mantenimento del Laboratorio lo Stato contribuisce con annue L. 7000 stanziate al capitolo 54 (n. 32 dell'allegato n. 8) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale e capitoli corrispondenti degli esercizi a venire; la provincia di Bologna con annue L. 6500; il comune di Bologna con annue L. 6000; la Camera di commercio e industria di Bologna con annue L. 2000.

Art. 5.

Il professore di chimica agraria del Regio istituto superiore agrario di Bologna ha l'incarico della direzione del Laboratorio.

L'altro personale è nominato su proposta del direttore dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio d'amministrazione, sentito il direttore, delibererà circa la conservazione in servizio del personale esclusivamente addetto al cessato Laboratorio rispettando i diritti da esso acquisiti.

Il personale di assistenza ed amministrativo a servizio esclusivo del Laboratorio sarà assicurato all'Istituto nazionale delle assicurazioni ed il personale tecnico inferiore e d'inservienza sarà iscritto presso la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali.

Art. 6.

L'indirizzo scientifico del Laboratorio spetta al direttore, che presenta annualmente al Consiglio d'amministrazione un rapporto sui lavori eseguiti ed il programma per l'anno successivo, e, per l'esame e l'approvazione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Di questi documenti verrà trasmessa copia al Ministero dell'economia nazionale.

Art. 7.

Un regolamento speciale, proposto dal Consiglio d'amministrazione, ed approvato con decreto dal Ministro per l'economia nazionale, disciplinerà il funzionamento del Laboratorio, determinerà la misura dello stipendio o dell'assegno iniziale e degli aumenti successivi, le norme per la conferma ed il trattamento di quiescenza del personale e le norme disciplinari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 164. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 393.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1926, n. 2443.

Concessioni di linee automobilistiche in servizio pubblico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visto il Nostro decreto 21 ottobre 1923, n. 2386;

Visto il regolamento per i veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie, approvato con Nostro decreto 29 luglio 1909, n. 710, e modificato col successivo decreto 7 maggio 1922, n. 705;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di nuove norme per disciplinare la concessione di servizi pubblici automobilistici;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La concessione definitiva di servizi pubblici automobilistici, pei quali sia stata presentata domanda da due o più concorrenti, può essere disposta, posteriormente alla data di pubblicazione del presente Regio decreto, in seguito a licitazione privata col sistema dell'offerta segreta.

La licitazione è indetta sulla base del disciplinare che regolerà la concessione della linea, e viene aperta sul ribasso percentuale della sovvenzione governativa o sul ribasso delle tariffe, in caso di concessione senza sussidio.

Gli aspiranti alla concessione che non sono stati invitati alla licitazione non hanno diritto a conoscere i motivi del mancato invito.

Art. 2.

Il Ministro per i lavori pubblici ha la facoltà di prescindere dalla licitazione nei casi previsti dagli articoli 6 e 7 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2386.

Art. 3.

I piani finanziari che servirono di base alla determinazione del sussidio per l'impianto e l'esercizio di linee automobilistiche sovvenzionate, concesse posteriormente alla data di pubblicazione del presente Regio decreto, saranno soggetti a revisioni triennali.

Si fa luogo alla variazione del sussidio — entro i limiti stabiliti dagli articoli 276 e 277 del testo unico di leggi, approvato col R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447 — solo quando lo sbilancio risultante dal nuovo piano finanziario, redatto in base alle risultanze contabili dell'esercizio del precedente triennio di concessione, sia superiore od inferiore almeno del 15 per cento rispetto allo sbilancio del piano finanziario precedente.

Tanto l'aumento quanto la diminuzione della sovvenzione annua chilometrica, saranno costituiti dall'eccedenza sul 15 per cento anzidetto, e fino ad un massimo del 50 per cento della sovvenzione originariamente concessa, salvo i casi nei quali l'Amministrazione ritenga che l'aumento o la diminuzione possano essere coperti in tutto od in parte con variazioni di tariffe.

Art. 4.

Il concessionario di un servizio automobilistico, quando questo abbia proceduto regolarmente, avrà diritto di preferenza per la riconferma, a parità di condizioni, in confronto di ogni altro richiedente.

Art. 5.

Il diritto di esclusività, stabilito a favore dei concessionari di servizi automobilistici, dall'art. 1 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2386, ha riguardo alle finalità della linea concessa e non al percorso.

Qualora l'utilità pubblica lo richieda, potrà essere istituito un servizio automobilistico avente in tutto od in parte percorso stradale comune coi precedenti, purchè abbia finalità diverse.

In tali casi il Ministro per i lavori pubblici stabilirà, con giudizio insindacabile, le modalità e le norme per regolare i rapporti tra i vari concessionari aventi percorso comune.

Art. 6.

E' abrogata ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nel presente Regio decreto.

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato a ridurre e coordinare in testo unico le disposizioni del presente Regio decreto-legge con tutte le altre disciplinanti la concessione di servizi pubblici automobilistici, apportando eventuali modifiche che risulteranno all'uopo necessarie.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 177. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 394.

REGIO DECRETO 18 novembre 1926, n. 2445.

Contributi scolastici dovuti dai Comuni delle provincie di Caltanissetta, Catania, Girgenti, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 marzo 1923, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, e il R. decreto 7 giugno 1923 che lo modifica;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti gli elenchi dei posti legalmente istituiti nei ruoli dei maestri elementari, elenchi compilati dal R. Provveditore agli studi di Palermo in base alle scuole classificate esistenti, al 1° aprile 1925, nei comuni delle provincie di Caltanissetta, Catania, Girgenti, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che ciascun Comune delle provincie di Caltanissetta, Catania, Girgenti, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani deve annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'articolo 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930, nella somma risultante dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 181. — FERRETTI.

Elenco delle somme che i Comuni debbono versare nella R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
	I. — PROVINCIA DI CALTANISSETTA			
1	Acquaviva - Platani	7	400	2,800
2	Aidone	13	»	5,200
3	Barrafranca	20	»	8,000
4	Bompensiere	3	»	1,200
5	Butera	17	»	6,800
6	Calascibetta	18	»	7,200
7	Campofranco	9	»	3,600
8	Castrogiovanni	45	»	18,000
9	Delia	13	»	5,200
10	Marianopoli	8	»	3,200
11	Mazzarino	29	»	11,600
12	Milocca	7	»	2,800
13	Montedoro	8	»	3,200
14	Mussomeli	24	»	9,600
15	Niscemi	28	»	11,200
16	Piazza Armerina	42	»	16,800
17	Pietraperzia	19	»	7,600
18	Resuttano	12	»	4,800
19	Riesi	25	»	10,000
20	San Cataldo	30	»	12,000
21	Santa Caterina Villarmosa	19	»	7,600
22	Serradifalco	22	»	8,800
23	Sommantino	18	»	7,200
24	Sutera	13	»	5,200
25	Terranova di Sicilia	41	»	16,400
26	Valguarnera Caropepe	23	»	9,200
27	Vallelunga Pratameno	15	»	6,000
28	Villalba	10	»	4,000
29	Villarosa	22	»	8,800
	Totali per la Provincia di Caltanissetta	560		224,000

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	in totale
	II. — PROVINCIA DI CATANIA			
1	Aci Bonaccorsi	3	400	1,200
2	Aci Castello	13	»	5,200
3	Aci Catena	14	»	5,600
4	Acireale	78	»	31,200
5	Aci S. Antonio	13	»	5,200
6	Adernò	34	»	13,600
7	Agira	28	»	11,200
8	Assoro	11	»	4,400
9	Belpasso	16	»	6,400
10	Biancavilla	24	»	9,600
11	Bronte	26	»	10,400
12	Calatabiano	10	»	4,000
13	Camporotondo Etneo	1	»	400
14	Castiglione di Sicilia	20	»	8,000
15	Catenanuova	7	»	2,800
16	Centuripe	19	»	7,600
17	Cerami	9	»	3,600
18	Fiumefreddo di Sicilia	7	»	2,800
19	Gagliano Castelferrato	10	»	4,000
20	Giarre	40	»	16,000
21	Grammichele	22	»	8,800
22	Gravina di Catania	3	»	1,200
23	Leonforte	24	»	9,600
24	Licodia Eubea	14	»	5,600
25	Linguaglossa	20	»	8,000
26	Maletto	5	»	2,000
27	Mascali	15	»	6,000
28	Mascalucia	5	»	2,000
29	Militello in Val di Catania	19	»	7,600
30	Mineo	18	»	7,200
31	Mirabella Imbaccari	16	»	6,400
32	Misterbianco	19	»	7,600
33	Motta S. Anastasia	12	»	4,800
34	Nicolosi	7	»	2,800
35	Nicosia	23	»	9,200
36	Nissoria	7	»	2,800
37	Palagonia	14	»	5,600
38	Paternò	38	»	15,200
39	Pedara	7	»	2,800
40	Piedimonte Etneo	14	»	5,600
41	Raddusa	7	»	2,800
42	Ramacca	22	»	8,800
43	Randazzo	20	»	8,000
44	Regalbuto	21	400	8,400
45	Riposto	23	»	9,200
46	San Cono	5	»	2,000
47	San Giovanni di Galermo	3	»	1,200
48	San Giovanni la Punta	7	»	2,800
49	San Gregorio di Catania	4	»	1,600
50	San Michele di Ganzaria	10	»	4,000
51	San Pietro Clarenza	2	»	800
52	Sant'Agata li Battiati	2	»	800
53	Sant'Alfio	5	»	2,000
54	Santa Maria di Licodia	10	»	4,000
55	Scordia	18	»	7,200
56	Sperlinga	3	»	1,200
57	Trecastagne	8	»	3,200
58	Tremestieri Etneo	4	»	1,600
59	Troina	16	»	6,400
60	Viagrande	8	»	3,200
61	Vizzini	27	»	10,800
62	Zafferana Etnea	12	»	4,800
	Totali per la Prov. di Catania	922		368,800
	III. — PROVINCIA DI GIRGENTI			
1	Alessandria della Rocca	14	400	5,600
2	Aragona Caldare	31	»	12,400
3	Bivona	14	»	5,600
4	Burgio	13	»	5,200
5	Calamonaci	3	»	1,200
6	Caltabellotta	16	»	6,400
7	Camastra	5	»	2,000
8	Cammarata	12	»	4,800
9	Campobello di Licata	25	»	10,000
10	Canicatti	56	»	22,400
11	Casteltermini	29	»	11,600
12	Castrofilippo	9	»	3,600
13	Cattolica Eraclea	18	»	7,200
14	Cianciana	17	»	6,800
15	Comitini	7	»	2,800
16	Favara	30	»	12,000
17	Grotte	21	»	8,400

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
18	Ioppolo Giancaxio	5	400	2,000
19	Lampedusa	5	»	2,000
20	Licata	44	»	17,600
21	Lucca Sicula	6	»	2,400
22	Menfi	19	»	7,600
23	Montallegro	7	»	2,800
24	Montevago	5	»	2,000
25	Naro	28	»	11,200
26	Palma Montechiaro	24	»	9,600
27	Porto Empedocle	25	»	10,000
28	Racalmuto	27	»	10,800
29	Raffadali	23	»	9,200
30	Ravanusa	27	»	10,800
31	Realmonte	11	»	4,400
32	Ribera	29	»	11,600
33	Sambuca di Sicilia	19	»	7,600
34	San Biagio Platani	9	»	3,600
35	San Giovanni Gemini	9	»	3,600
36	Santa Margherita di Belice	19	»	7,600
37	Sant'Angelo Muxaro	6	»	2,400
38	Santo Stefano Quisquina	13	»	5,200
39	Sciacca	40	»	16,000
40	Siculiana	19	»	7,600
41	Villafranca Sicula	7	»	2,800
	Totali per la Prov. di Girgenti	746		298,400

IV. — PROVINCIA DI MESSINA

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
1	Alcara li Fusi	5	400	2,000
2	Alì Marina	5	»	2,000
3	Alì Superiore	3	»	1,200
4	Antillo	3	»	1,200
5	Barcellona Pozzo di Gotto	44	»	17,600
6	Basicò	2	»	800
7	Bauso	4	»	1,600
8	Brolo	4	»	1,600
9	Calvaruso	2	»	800
10	Capizzi	9	»	3,600
11	Capri - Leone	3	»	1,200
12	Caronia	13	»	5,200
13	Casalvecchio Siculo	12	»	4,800
14	Castel di Lucio	5	»	2,000
15	Castell'Umberto	8	400	3,200
16	Castel Mola	3	»	1,200
17	Castroreale	27	»	10,800
18	Cesarò	9	»	3,600
19	Condrò	2	»	800
20	Falcone	3	»	1,200
21	Ficarra	6	»	2,400
22	Fiumedinisi	6	»	2,400
23	Floresta	5	»	2,000
24	Forza d'Agrò	5	»	2,000
25	Francavilla di Sicilia	10	»	4,000
26	Frazzanò	3	»	1,200
27	Furci Siculo	9	»	3,600
28	Furnari	8	»	3,200
29	Galati Mamertino	5	»	2,000
30	Giardini	12	»	4,800
31	Gioiosa Marea	16	»	6,400
32	Graniti	5	»	2,000
33	Gualtieri Sicaminò	7	»	2,800
34	Guidomandri	3	»	1,200
35	Itala	6	»	2,400
36	Kaggi	3	»	1,200
37	Leni	3	»	1,200
38	Letojanni Gallodoro	7	»	2,800
39	Librizzi	5	»	2,000
40	Limina	5	»	2,000
41	Lipari	36	»	14,400
42	Locadi	1	»	400
43	Longi	5	»	2,000
44	Malfa	3	»	1,200
45	Malvagna	4	»	1,600
46	Mandanici	2	»	800
47	Mazzarà Sant'Andrea	5	»	2,000
48	Meri	3	»	1,200
49	Milazzo	36	»	14,400
50	Militello Rosmarino	8	»	3,200
51	Mirto	4	»	1,600
52	Mistretta	25	»	10,000
53	Mojo Alcantara	2	»	800
54	Monforte San Giorgio	8	»	3,200
55	Mongiuffi Melia	3	»	1,200
56	Montagnareale	5	»	2,000
57	Montalbano di Elicona	15	»	6,000
58	Motta Camastra	2	»	800

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune — per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune — in totale
59	Motta d'Affermo	2	400	800
60	Naso	30	»	12,000
61	Nizza Sicilia	6	»	2,400
62	Novara di Sicilia	23	»	9,200
63	Oliveri	2	»	800
64	Patti	28	»	11,200
65	Pettineo	5	»	2,000
66	Piraino	11	»	4,400
67	Raccuja	6	»	2,400
68	Reitano	2	»	800
69	Rocca Fiorita	1	»	400
70	Roccalumera	15	»	6,000
71	Roccavaldina	9	»	3,600
72	Roccella Valdemone	4	»	1,600
73	Rometta	10	»	4,000
74	San Filippo del Mela	11	»	4,400
75	San Fratello	18	»	7,200
76	San Marco d'Alunzio	4	»	1,600
77	San Pier Niceto	12	»	4,800
78	San Piero Patti	14	»	5,600
79	San Salvatore di Fitalia	7	»	2,800
80	Santa Domenica Vittoria	4	»	1,600
81	Sant'Agata di Militello	20	»	8,000
82	Santa Lucia del Mela	18	»	7,200
83	Santa Marina Salina	4	»	1,600
84	Sant'Angelo del Brolo	16	»	6,400
85	Santa Teresa di Riva	11	»	4,400
86	San Teodoro	4	»	1,600
87	Santo Stefano di Briga	3	»	1,200
88	Santo Stefano di Camastra	13	»	5,200
89	Saponara Villafranca	9	»	3,600
90	Savoca	6	»	2,400
91	Scaletta Zanclea	3	»	1,200
92	Sinagra	10	»	4,000
93	Spadafora San Martino	11	»	4,400
94	Taormina	15	»	6,000
95	Tortorici	22	»	8,800
96	Tripi	7	»	2,800
97	Tusa	12	»	4,800
98	Ucria	9	»	3,600
99	Valdina	3	»	1,200
100	Venetico	4	»	1,600
	Totali per la Prov. di Messina	886		354,400

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune — per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune — in totale
	V. — PROVINCIA DI PALERMO			
1	Alia	12	400	4,800
2	Alimena	11	»	4,400
3	Aliminusa	3	»	1,200
4	Altavilla Milicia	9	»	3,600
5	Bagheria	41	»	16,400
6	Balestrate	17	»	6,800
7	Baucina	9	»	3,600
8	Belmonte Mezzagno	9	»	3,600
9	Bisacquino	14	»	5,600
10	Bolognetta	4	»	1,600
11	Borgetto	15	»	6,000
12	Buompietro	8	»	3,200
13	Caccamo	14	»	5,600
14	Caltavuturo	15	»	6,000
15	Campofelice di Roccella	5	»	2,000
16	Campofiorito	5	»	2,000
17	Capaci	7	»	2,800
18	Carini	26	»	10,400
19	Castelbuono	21	»	8,400
20	Casteldaccia	8	»	3,200
21	Castronuovo di Sicilia	11	»	4,400
22	Cefalà Diana	4	»	1,600
23	Cerda	11	»	4,400
24	Chiusa Sclafani	10	»	4,000
25	Ciminna	10	»	4,000
26	Cinisi	17	»	6,800
27	Collesano	20	»	8,000
28	Contessa Entellina	6	»	2,400
29	Corleone	24	»	9,600
30	Ficarazzi	10	»	4,000
31	Gangi	19	»	7,600
32	Geraci Siculo	8	»	3,200
33	Giardinello	3	»	1,200
34	Giuliana	7	»	2,800
35	Godrano	3	»	1,200
36	Gratteri	6	»	2,400
37	Isnello	10	»	4,000
38	Isola delle Femmine	2	»	800
39	Lascari	4	»	1,600
40	Lercara Friddi	20	»	8,000
41	Marineo	16	»	6,400
42	Mezzojuso	11	»	4,400

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
43	Misilmeri	22	400	8,800
44	Monreale	38	»	15,200
45	Montelepre	12	»	4,800
46	Montemaggiore Belsito	14	»	5,600
47	Palazzo Adriano	10	»	4,000
48	Parco	13	»	5,200
49	Partinico	40	»	16,000
50	Petralia Soprana	18	»	7,200
51	Petralia Sottana	22	»	8,800
52	Piana dei Greci	16	»	6,400
53	Polizzi Generosa	15	»	6,000
54	Pollina	8	»	3,200
55	Prizzi	12	»	4,800
56	Roccamena	4	»	1,600
57	Roccapalumba	9	»	3,600
58	San Cipirello	10	»	4,000
59	San Giuseppe Jato	15	»	6,000
60	San Mauro Castelverde	10	»	4,000
61	Santa Cristina Gela	3	»	1,200
62	Santa Flavia	14	»	5,600
63	Sciara	5	»	2,000
64	Sclafani	3	»	1,200
65	Terrasini Favarotta	16	»	6,400
66	Torretta	8	»	3,200
67	Trabia	11	»	4,400
68	Ustica	3	»	1,200
69	Valledolmo	10	»	4,000
70	Ventimiglia di Sicilia	10	»	4,000
71	Vicari	9	»	3,600
72	Villabate	11	»	4,400
73	Villafrati	6	»	2,400
	Totali per la Prov. di Palermo	882		352,800

VI. — PROVINCIA DI SIRACUSA

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
1	Augusta	34	400	13,600
2	Avola	33	»	13,200
3	Biscari	12	»	4,800
4	Buccheri	8	»	3,200
5	Buscemi	7	»	2,800
6	Canicattini Bagni	20	»	8,000
7	Carlentini	20	400	8,000
8	Cassaro	5	»	2,000
9	Chiaramonti Gulfi	19	»	7,600
10	Comiso	38	»	15,200
11	Ferla	11	»	4,400
12	Floridia	30	»	12,000
13	Francofonte	19	»	7,600
14	Giarratana	8	»	3,200
15	Lentini	37	»	14,800
16	Melilli	17	»	6,800
17	Modica	60	»	24,000
18	Monterosso Almo	13	»	5,200
19	Noto	41	»	16,400
20	Pachino	31	»	12,400
21	Palazzolo Acreide	21	»	8,400
22	Pozzallo	22	»	8,800
23	Ragusa	19	»	7,600
24	Ragusa Ibla	38	»	15,200
25	Rosolini	21	»	8,400
26	Santa Croce Camerina	18	»	7,200
27	Scicli	35	»	14,000
28	Solarino	12	»	4,800
29	Sortino	21	»	8,400
30	Spaccaforno	24	»	9,600
31	Vittoria	62	»	24,800
	Totali per la Prov. di Siracusa	756		302,400

VII. — PROVINCIA DI TRAPANI

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
1	Alcamo	59	400	23,600
2	Calatafimi	24	»	9,600
3	Campobello di Mazara	19	»	7,600
4	Camporeale	16	»	6,400
5	Castellammare del Golfo	38	»	15,200
6	Castelvetrano	39	»	15,600
7	Favignana	15	»	6,000
8	Gibellina	16	»	6,400
9	Marsala	99	»	39,600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
10	Monte S Giuliano	63	400	25,200
11	Paceco	20	»	8,000
12	Pantelleria	23	»	9,200
13	Partanna	27	»	10,800
14	Poggioreale	6	»	2,400
15	Salaparuta	8	»	3,200
16	Salemi	30	»	12,000
17	Santa Ninfa	18	»	7,200
18	Vita	13	»	5,200
	Totali per la Prov. di Trapani	583		213,200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: FEDELE.

Numero di pubblicazione 395.

REGIO DECRETO 16 gennaio 1927, n. 155.

Regolamento per i laboratori provinciali e comunali di igiene e di profilassi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Veduti il R. decreto 6 luglio 1890, n. 7042, il regolamento 3 febbraio 1901, n. 45, ed il regolamento 19 luglio 1906, n. 466;

Uditi i pareri del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Nostro Primo Ministro e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Spetta all'Amministrazione provinciale ed all'Amministrazione comunale, nella rispettiva competenza, di stabilire, con apposito regolamento, da approvarsi nelle forme di legge, sentito il Consiglio provinciale di sanità, le norme relative al funzionamento dei servizi affidati ai laboratori provinciali o comunali di igiene e di profilassi, e quelle relative alla pianta organica ed allo stato giuridico ed economico del personale tecnico addetto ai laboratori stessi.

Art. 2.

Agli effetti del precedente articolo, lo stato giuridico del personale tecnico dei laboratori provinciali e comunali deve essere determinato in conformità delle norme in vigore per gli ufficiali sanitari, in quanto applicabili.

Al personale stesso, poi, devono essere fatte, proporzionalmente, condizioni di impiego in nessun caso e per nessun titolo inferiori al trattamento concesso al personale sanitario alla dipendenza del Comune capoluogo della Provincia.

Art. 3.

Ciascuna delle due sezioni dei laboratori di igiene e di profilassi, previste dall'art. 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, e ciascuna sezione distaccata deve avere il proprio direttore, un coadiutore ed almeno un assistente.

Art. 4.

Salvo il disposto dei successivi articoli 33 e 34, il personale tecnico addetto ai laboratori è nominato nel seguente modo:

a) gli assistenti, esclusivamente in base a pubblico concorso, per esami e per titoli, da bandirsi entro tre mesi dalla vacanza del posto;

b) i coadiutori ed i direttori per promozione interna, a norma del disposto del successivo art. 13. Qualora, però, non

possa farsi luogo a promozione interna, sia per giudizio sfavorevole della speciale Commissione, prevista dal suddetto art. 13, sia per mancanza di personale aspirante alla promozione stessa, deve farsi luogo a pubblico concorso per esami e per titoli.

Art. 5.

I concorsi, di cui al precedente articolo, sono giudicati da una Commissione composta:

1° del vice-prefetto, presidente;

2° di tre professori stabili di università, nominati dal Prefetto, dei quali due di chimica o chimica farmaceutica ed uno di igiene per i concorsi ai posti della sezione chimica; e due di igiene ed uno di patologia generale o d'anatomia patologica per i concorsi ai posti della sezione medico-micrografica;

3° di un funzionario dei laboratori della Direzione generale della sanità pubblica, designato di volta in volta dal Ministero, o del medico provinciale.

Un funzionario amministrativo di Prefettura, designato dal Prefetto, ha le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 6.

La Commissione di cui al precedente articolo si raduna presso la Prefettura della Provincia.

Le prove di esami hanno luogo nel capoluogo della Provincia, quando concorrano le condizioni necessarie per espletarle. Negli altri casi il Prefetto determina la sede nella quale gli esami debbono svolgersi.

Gli esami consistono in prove scritte, in esercizi pratici ed in prove orali.

I programmi e le norme generali per i detti esami sono stabiliti con decreto del Ministro per l'interno.

Art. 7.

L'avviso di concorso per la nomina del personale tecnico dei laboratori è pubblicato, a cura dell'Amministrazione interessata, almeno 45 giorni prima che scada il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, e, per tutto quel tempo, deve rimanere affisso all'albo della Prefettura ed a quello della Provincia o del Comune interessato.

L'avviso di concorso deve essere, inoltre, contemporaneamente inserito nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, in due periodici sanitari del Regno tra i più diffusi ed in un giornale quotidiano della Provincia, od, in mancanza, in quello di una delle Provincie vicine.

Art. 8.

I concorrenti ai posti di organico del personale tecnico dei laboratori devono presentare i seguenti documenti:

1° certificato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di non aver subìto condanne penali per i titoli indicati nell'art. 25 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, salvo che la condanna sia stata seguita da riabilitazione o da amnistia;

4° certificato di buona condotta morale e politica;

5° diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, o diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito entro il 31 dicembre 1924, o conseguito entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, per i concorsi ai posti del personale tecnico della sezione medico-micrografica dei laboratori; diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico, o diploma di laurea in chimica, in chimica e farmacia od in chimica industriale conseguito entro il 31 dicembre 1924, o conseguito entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 6 del Regio decreto su citato, per i concorsi ai posti del personale tecnico della sezione chimica.

I diplomi anzidetti dovranno essere esibiti in originale od in copia notarile;

6° certificato di avere adempiuto agli obblighi di leva;

7° certificato di sana e robusta costituzione e di idoneità fisica all'esercizio della carica.

I certificati di cui ai numeri 3, 4 e 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella dell'apertura del concorso.

E' in facoltà dell'Amministrazione provinciale o comunale di sottoporre i concorrenti a visita sanitaria di controllo da eseguirsi dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del capoluogo.

Ogni concorrente allegherà, poi, alla domanda i titoli scientifici e di carriera che crederà utile nel proprio interesse di produrre, descrivendoli in un elenco in due originali, dei quali uno rimarrà unito agli atti ed il secondo gli sarà restituito con dichiarazione di ricevuta.

Art. 9.

Salvo il disposto dell'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, i concorrenti ai posti di direttore di sezione dei laboratori non debbono superare, alla data di pubblicazione del relativo bando di concorso, l'età di anni 45; i concorrenti agli altri posti del personale tecnico dei laboratori non debbono superare, alla data anzidetta, l'età di anni 35.

Sono esentati dal limite di età:

1° gli aiuto ed assistenti delle facoltà di medicina e chirurgia e di chimica e delle scuole di chimica e farmacia presso le Università e gli Istituti d'istruzione superiore;

2° coloro che alla data del bando di concorso prestino servizio presso laboratori di igiene e di profilassi, dipendenti dallo Stato o da altri enti pubblici, in base a regolare nomina, conseguita per effetto di pubblico concorso;

3° coloro che alla data del bando di concorso prestino ininterrotto servizio, anche per effetto di incarico provvisorio, da almeno tre anni presso laboratori di igiene e di profilassi, dipendenti dallo Stato e da altri enti pubblici.

Art. 10.

Ai componenti della Commissione, di cui al precedente art. 5, è assegnata una medaglia di presenza di L. 25 per ogni giorno di adunanza.

Ai componenti medesimi spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità giornaliera di soggiorno di L. 80, qualora non appartengano al personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato. Agli altri componenti, che appartengano al personale suddetto, sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 180 e 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Al segretario della Commissione medesima è assegnata, oltre il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità giornaliera di soggiorno, se dovuti, una medaglia di presenza di L. 15 per ogni giorno di adunanza.

Tutte le indennità anzidette e le eventuali spese di laboratorio per le prove d'esame sono a carico della Provincia o del Comune interessato.

Art. 11.

Spetta alla Commissione giudicatrice del concorso di decidere sull'ammissibilità dei concorrenti.

Art. 12.

La Commissione giudicatrice del concorso forma la graduatoria di tutti i concorrenti e designa per la nomina i primi tre classificati, indicandoli per ordine di merito.

A parità di merito hanno vigore le norme di cui all'articolo 3 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2073.

La nomina deve cadere su uno dei concorrenti designati nella terna.

A concorso espletato, la graduatoria e la terna devono essere pubblicate all'albo della Prefettura ed a quello della Provincia o del Comune interessato.

Art. 13.

Le nomine per promozione interna ai posti di coadiutore e di direttore devono essere precedute dal parere favorevole di una speciale Commissione. Ove trattisi di promozione dai posti di coadiutore a quelli di direttore, tale Commissione è costituita nei modi previsti dall'art. 5. Nel caso di promozione dai posti di assistente a quelli di coadiutore, essa è composta del presidente della Deputazione provinciale o del podestà del Comune, del medico provinciale, e del direttore della sezione medico-micrografica o della sezione chimica, a seconda che trattasi di nomina di coadiutori del l'una o dell'altra sezione.

Art. 14.

Le funzioni di direttore e di coadiutore dei laboratori sono incompatibili con quelle di ufficiale sanitario e con quelle di capo di ufficio municipale di igiene.

Art. 15.

Al personale tecnico addetto ai laboratori è vietato:

a) di applicarsi, direttamente od indirettamente, per proprio od altrui conto, a qualsiasi commercio od industria soggetti a vigilanza igienica;

b) di attendere, direttamente od indirettamente, per proprio od altrui conto, al funzionamento ed alla gestione di laboratori di analisi chimiche e batteriologiche e di eseguire, nel laboratorio al quale è addetto, per proprio conto, analisi e ricerche di interesse privato;

c) di comunicare i risultati o le conclusioni delle analisi e perizie a persone estranee.

Art. 16.

Il funzionamento dei laboratori di igiene e di profilassi è sottoposto, per la parte tecnica, alla diretta vigilanza e controllo del medico provinciale.

La Direzione generale della sanità pubblica del Ministero dell'interno può, in qualunque tempo, disporre ispezioni e controlli speciali per accertare il funzionamento stesso, anche nei riguardi del necessario coordinamento col servizio generale.

Art. 17.

E' in facoltà del Ministero dell'interno di valersi, in qualunque tempo, dell'opera dei laboratori provinciali e comunali per le eventuali esigenze dei servizi di profilassi generale e di sanità marittima, contro il rimborso delle spese relative alla Provincia od al Comune interessato. A tale scopo potranno anche stipularsi con l'Amministrazione interessata speciali convenzioni o tariffe.

Art. 18.

I laboratori provinciali di igiene e di profilassi sono obbligati a soddisfare alle richieste dell'ufficiale sanitario del capoluogo della Provincia, quando in questo non esista un laboratorio comunale, per il servizio di competenza dell'ufficiale sanitario stesso, mettendo anche, ove possibile, a sua disposizione i vigili sanitari, laddove se ne presentasse l'urgente necessità, in rapporto a speciali bisogni locali.

E' data, in ogni caso, facoltà al medico provinciale di disporre dei vigili sanitari addetti ai laboratori provinciali per i bisogni contingenti dei Comuni della Provincia.

Art. 19.

Fermo il disposto del successivo art. 20, i direttori dei laboratori devono, alla fine di ogni semestre, presentare al medico provinciale una relazione riassuntiva dei lavori compiuti dai laboratori stessi.

Art. 20.

Quando dalle analisi eseguite nei laboratori si rilevi la necessità di provvedimenti della competente autorità, a tutela della igiene e della salute pubblica, i direttori dei laboratori stessi devono dare immediata comunicazione dei risultati di tali analisi, anche quando queste siano state eseguite per conto di privati, al medico provinciale ed all'ufficiale sanitario del Comune interessato.

Art. 21.

I direttori dei laboratori devono conservare, per almeno tre mesi, una parte sufficiente di tutti i campioni non prontamente alterabili, per un eventuale esame ulteriore, munendoli delle indicazioni acconcie per l'identificazione.

Art. 22.

I locali da destinarsi a laboratori di igiene e di profilassi od a sezioni distaccate dei laboratori stessi devono essere preventivamente giudicati idonei dal medico provinciale, con motivato parere, avuto riguardo alle disponibilità degli ambienti necessari per qualsiasi ricerca di controllo chimico o batteriologico interessante l'igiene e la profilassi delle malattie sociali.

Art. 23.

I laboratori di igiene e di profilassi e le sezioni distaccate di essi devono essere costantemente provvisti della suppellettile tecnica necessaria, in conformità delle istruzioni impartite dalla Direzione generale della sanità pubblica del Ministero dell'interno.

Art. 24.

I laboratori e le sezioni distaccate di essi possono compiere analisi e ricerche d'interesse privato, quando ciò sia autorizzato in massima dall'Amministrazione provinciale o comunale interessata, su conforme parere del medico provinciale, tenuto conto della disponibilità dei locali e della sufficienza del personale.

Art. 25.

Le Amministrazioni provinciali o comunali interessate potranno concedere al personale tecnico dei laboratori, che ne sarà meritevole, speciali premi di operosità, in relazione al lavoro compiuto per le indagini di interesse privato.

In nessun caso l'ammontare complessivo di tali premi può eccedere il 50 per cento degli introiti annui provenienti dai compensi per le indagini anzidette.

Art. 26.

Il riparto delle spese per i laboratori provinciali, a norma dell'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, è fatto dall'Amministrazione provinciale ed approvato dal Prefetto.

Agli effetti di tale riparto, il coefficiente della popolazione dei Comuni, obbligati al contributo, è quello risultante dall'ultimo censimento generale.

Art. 27.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel R. decreto 6 luglio 1890, n. 7042, nel capo VII del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45, e negli articoli 96, 97, 98, 99, 100, 101 e 102 del regolamento 19 luglio 1906, n. 466.

Art. 28.

I Comuni di popolazione superiore ai 150.000 abitanti, che, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, continueranno a tenere laboratori propri, non potranno sopprimere i laboratori mantenuti senza la preventiva autorizzazione del Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Disposizioni transitorie.

Art. 29.

Il passaggio degli attuali laboratori comunali alle Amministrazioni provinciali, a norma dell'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, dovrà effettuarsi entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.

Art. 30.

Ai fini del passaggio della gestione degli attuali laboratori comunali alle Amministrazioni provinciali si procederà all'inventario ed alla stima del materiale esistente nei laboratori medesimi, avendo riguardo al suo stato attuale di conservazione e di utilizzazione.

Nelle operazioni di inventario e di stima non si terrà conto del materiale che non sia più adatto ad essere adoperato.

Le operazioni predette saranno eseguite da persona tecnica scelta di comune accordo dagli enti interessati, od in mancanza di accordo designata dal Prefetto.

L'inventario e la stima del materiale saranno, in ogni caso, approvati dal Prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile ed il medico provinciale.

Art. 31.

Il trasferimento del materiale degli attuali laboratori comunali alle Amministrazioni provinciali dovrà risultare da apposito verbale, redatto con l'intervento dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate, all'uopo delegati.

Nel verbale sarà indicata la complessiva somma dovuta dalla Amministrazione provinciale per il materiale, che viene ad essa trasferito in proprietà.

Art. 32.

Nella scelta dei locali da destinarsi a laboratori provinciali od a sezioni distaccate dei laboratori stessi devono essere preferiti i locali già adibiti a laboratori comunali, sempre che essi siano giudicati idonei dal medico provinciale, a norma del precedente art. 22.

Qualora i laboratori provinciali vengano istituiti nei locali medesimi degli attuali laboratori comunali, nelle operazioni di stima, di cui all'art. 30, ed agli effetti di determinare la somma dovuta dall'Amministrazione provinciale, a norma del precedente articolo, deve tenersi anche conto delle spese già sostenute per il collocamento e l'impianto della suppellettile tecnica.

Art. 33.

Il personale tecnico dei laboratori comunali, che, per effetto della disposizione dell'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, passeranno alle Amministrazioni provinciali, sarà assunto, nei limiti dei posti d'organico, dalle Amministrazioni provinciali, qualora abbia conseguito la nomina nel posto occupato, a seguito di regolare concorso, bandito a norma delle disposizioni regolamentari finora vigenti.

Il personale amministrativo e di servizio dei laboratori comunali predetti sarà assunto dalle Amministrazioni provinciali, nei limiti dei posti di organico, qualora abbia già acquistato la stabilità.

Art. 34.

Il personale tecnico degli attuali laboratori comunali, assunto in servizio, senza la formalità del concorso, potrà essere confermato dall'Amministrazione provinciale, sempre che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, abbia prestato non meno di tre anni di ininterrotto e lodevole servizio e sia munito del titolo di studio richiesto dal precedente art. 8.

La conferma deve essere in ogni caso preceduta dal parere favorevole di una Commissione, costituita nei modi previsti dall'art. 5.

Art. 35.

Il personale degli attuali laboratori comunali che, per effetto degli articoli precedenti, sarà nominato nei posti d'organico delle Amministrazioni provinciali verrà iscritto, in conformità alle disposizioni vigenti, alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari od alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, anche se già iscritto a regolamenti o convenzioni speciali comunali; salvo il riconoscimento, ai fini della liquidazione della pensione o dell'indennità, del servizio prestato presso il Comune, nei modi e con le forme previste dal R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, e dal R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1927 · Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1927 Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 163. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **396.**

REGIO DECRETO 27 gennaio 1927, n. 156.

Cambiamento della denominazione della Regia scuola industriale di Rimini in quella di « Regia scuola industriale Alessandro Mussolini ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 settembre 1924, n. 2001, sull'ordinamento della Regia scuola industriale di Rimini;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Scuola predetta in data 22 dicembre 1926;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia scuola industriale di Rimini assume la nuova denominazione di « Regia scuola industriale Alessandro Mussolini », in Rimini.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1927 - Anno V

Atti del Governo, registro 257, foglio 165. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **397.**

REGIO DECRETO-LEGGE 13 febbraio 1927, n. 169.

Soppressione delle due sezioni aggiunte della Commissione superiore per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra di Venezia, e costituzione della stessa in unica sezione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico 27 marzo 1919, n. 426, delle leggi per il risarcimento dei danni di guerra, e le sue modificazioni successive;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulle facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Vista la necessità urgente ed assoluta, per riduzione di lavoro ed anche per ragione di economia, di sopprimere le due sezioni aggiunte della Commissione superiore per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra di Venezia e di ricostituire la Commissione in sezione unica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° marzo 1927 sono soppresse le sezioni seconda e terza della Commissione superiore di Venezia create con legge 10 dicembre 1922, n. 1722, e con R. decreto-legge 19 marzo 1924, n. 381, e la medesima è costituita in unica sezione.

Rimangono ferme le norme in vigore relative alla forma di costituzione ed al modo di composizione della Commissione. Potranno anche essere nominati due presidenti supplenti, ad uno dei quali sarà affidata la funzione di conciliatore agli effetti del disposto del terzo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 47.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1927 - Anno V

Atti del Governo, registro 257, foglio 179. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **398.**

REGIO DECRETO 27 gennaio 1927, n. 168.

Inclusione dell'abitato di Pietra Montecorvino tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per le Puglie;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1 sub 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Pietra Montecorvino, in provincia di Foggia.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1927 - Anno V

Atti del Governo, registro 257, foglio 178. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 399.

REGIO DECRETO 16 gennaio 1927, n. 157.

Composizione e funzionamento del Consiglio ippico istituito presso il Ministero dell'economia nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1550;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per la guerra e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio ippico, istituito presso il Ministero dell'economia nazionale col R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1550, è composto come segue:

a) il direttore generale dell'agricoltura, presidente;

b) il capo del Servizio ippico e veterinario al Ministero della guerra, vice-presidente;

c) il direttore capo della Divisione servizi zootecnici nel Ministero dell'economia nazionale e l'ispettore tecnico addetto ai Servizi zootecnici del Ministero stesso;

d) due ufficiali generali o superiori provenienti dalle armi a cavallo, designati dal Ministero della guerra;

e) il capo dell'Ufficio dei servizi zooiatrici al Ministero dell'interno (Direzione generale sanità pubblica);

f) un professore di Istituto superiore agrario, un professore di Istituto superiore di medicina veterinaria, un direttore di Istituto zootecnico;

g) quattro rappresentanti di società ippiche, e cioè: uno per il Jokey Club italiana, uno per la Società degli Steeple Chases d'Italia, uno per la Società del cavallo italiano da sella, uno per l'Unione ippica italiana;

h) quattro allevatori di cavalli, dei quali due scelti fra i membri dei Consigli di amministrazione dei Consorzi dei depositi stalloni.

I membri di cui alle lettere *f*), *g*), *h*) sono nominati con decreto del Ministro per l'economia nazionale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Le funzioni di segretario del Consiglio saranno esercitate da un funzionario addetto alla Direzione generale dell'agricoltura nominato dallo stesso Ministro.

Art. 2.

Il Ministro per l'economia nazionale ha facoltà di chiamare a prendere parte ai lavori del Consiglio, con voto consultivo, per determinate questioni, altre persone particolarmente competenti.

Art. 3.

Il Consiglio ippico è convocato con determinazione del Ministro per l'economia nazionale.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei membri.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 4.

Ai componenti il Consiglio ippico e alle altre persone chiamate a partecipare ai lavori del Consiglio stesso a termini dell'art. 2, compete il seguente trattamento:

a) agli estranei all'Amministrazione dello Stato, se residenti fuori del luogo di riunione, un gettone di presenza di L. 40 per ogni giornata di adunanza oltre alle indennità stabilite per i funzionari dello Stato di grado 5°;

b) ai membri appartenenti all'Amministrazione dello Stato, chiamati a far parte del Consiglio non per ragioni della loro carica, un gettone di presenza di L. 20 per ogni giornata di adunanza, oltre alle indennità stabilite per essi dalle vigenti disposizioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 166. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 400.

REGIO DECRETO 13 febbraio 1927, n. 171.

Rapporti tra il Regio istituto orientale e il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i Nostri decreti 28 agosto 1924, n. 1618, e 15 agosto 1925, n. 1603, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;
Veduto il Nostro decreto 17 settembre 1925, n. 1745, con il quale fu approvata la convenzione fra il Regio istituto orientale di Napoli e il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali della stessa città;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per la pubblica istruzione e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono revocati e dichiarati di nessun effetto gli articoli 2 e 3 del R. decreto 17 settembre 1925, n. 1745.

Art. 2.

La convenzione tra il Regio istituto orientale e il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Napoli, approvata col citato Regio decreto, s'intende decaduta per tutte le disposizioni che si riferiscono all'amministrazione comune dei due Istituti.

Le due Amministrazioni interessate procederanno a stabilire nuovi accordi per regolare i loro rapporti economici, in relazione alla azione didattica che debbono continuare a svolgere in comune secondo l'ordinamento del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Na-

poli, di cui al R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618, e al Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1557, e secondo lo statuto del Regio istituto orientale. A tal uopo la durata della convenzione anzidetta è limitata all'anno scolastico 1926-27.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 198. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **401.**

REGIO DECRETO 2 gennaio 1927, n. 120.

Imposizione di zone di servitù militari attorno al deposito esplosivi « Di Marià » nel comune di Lercara.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico di legge sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;
Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di legge, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;
Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Intorno al deposito per esplosivi « Di Marià » sito nel comune di Lercara (Palermo) sono imposte le due zone di servitù militari.

Art. 2.

L'estensione di dette zone, fissate entro i limiti stabiliti dal succitato testo unico, risulta dal piano annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1927 Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 112. — FERRETTI.

N.B. La pianta del piano verrà pubblicata nella sola Raccolta ufficiale.

Numero di pubblicazione **402.**

REGIO DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1926, n. **2417.**

Esecuzione dell'Accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e la Grecia, concluso ad Atene mediante scambio di note addì 11 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, comma 2°, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno all'Accordo commerciale provvisorio tra l'Italia e la Grecia concluso ad Atene mediante scambio di note addì 11 settembre 1926;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri per le finanze, per l'economia nazionale e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e la Grecia, concluso ad Atene mediante scambio di note addì 11 settembre 1926.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ha effetto dal giorno dello scambio di note di cui all'articolo precedente. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 89. — CASATI.

R. Legazione d'Italia

N. 1369

Athènes, le 11 septembre 1926.

Monsieur le Ministre,

Me référant à nos récents entretiens au sujet de la conclusion d'un traité de commerce définitif entre la Grèce et l'Italie, j'ai l'honneur de confirmer par la présente à Votre

Excellence, dûment autorisé par mon Gouvernement, que nous sommes tombés d'accord sur ce qui suit:

A partir d'aujourd'hui, ce 11 septembre 1926, et jusqu'au moment où les négociations qui sont en cours entre la Grèce et l'Italie pour le susdit traité de commerce seront arrivées à leur conclusion, les produits du sol et de l'industrie, soit d'origine qu'en provenance de l'un des susdits Pays jouiront à leur importation sur le territoire de l'autre, sous tous les rapports, du traitement le plus favorable que ce dernier accorde actuellement ou accorderait à l'avenir aux produits similaires d'un tiers Pays quelcônque.

Le même traitement de la nation la plus favorisée est également garanti à chacun des deux Pays contractants respectivement par l'autre en ce qui concerne l'exportation, le transit, et la navigation ainsi que l'établissement des ressortissants et des sociétés industrielles financières et commerciales, l'exercice du commerce, des industries, des métiers et professions et le payement des taxes qui s'y rapportent.

Les marchandises originaires de chacun des deux Pays contractants jouiront également dans l'autre Pays respectivement, du traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne le transport par chemin-de-fer ou par n'importe quel autre moyen.

Le Gouvernement Italien déclare en outre que les produits helléniques, ci-dessous mentionnés, acquitteront à leur importation sur le territoire du Royaume d'Italie les droits de douane désignés ci-après:

No. et lettre du Tarif italien	Désignation des produits	Unités	Droits en Lire it. or
84 b.	Raisins secs	100 Kg.	14.
247 a. 1	Soie grège simple		Exempte

Par contre le Gouvernement Hellénique déclare que les produits italiens, ci-dessous mentionnés, acquitteront à leur importation sur le territoire de la Republique Hellénique les droits de douane désignés ci-après:

Classe du Tarif Hellénique	Désignation des produits	Unités	Droits en drachmes or
3 a. 5	Fromage Parmesan (et Reggiano et Lodigiano)	100 Kg.	40.
57 g.	Soufre brut ou travaillé de n'importe quelle façon		Exempt

Quant au droit de douane à acquitter à l'importation en Grèce du riz mondé, poli ou non, d'origine ou de provenance italienne et dont à la classe 9 i. du Tarif, le Gouvernement Hellénique déclare que pendant toute la durée du présent Accord il restera en vigueur le coéfficient 6 (six) établi pour la conversion des drachmes or en drachmes papier.

Le présent arrangement provisoire pourra prendre fin à tout moment sur le préavis d'un mois.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute considération.

Signé: M. ARLOTTA.

A Son Excellence
Monsieur P. A. ARGYROPOULOS
Ministre des Affaires Etrangères
en Ville.

Visto per copia conforme all'originale depositato negli archivi di questa Regia Legazione.

Atene, lì 16 settembre 1926.

Il Regio Ministro: ARLOTTA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Ministère des Affaires Etrangères

N. 28658

Athènes, le 11 septembre 1926.

Monsieur le Ministre,

Me référant à nos récents entretiens au sujet de la conclusion d'un traité de commerce définitif entre l'Italie et la Grèce, j'ai l'honneur de confirmer par la présente à Votre Excellence, dûment autorisé par mon Gouvernement, que nous sommes tombés d'accord sur ce qui suit:

A partir d'aujourd'hui, ce 11 septembre 1926, et jusqu'au moment où les négociations qui sont en cours entre l'Italie et la Grèce pour le susdit traité de commerce seront arrivées à leur conclusion, les produits du sol et de l'industrie, soit d'origine qu'en provenance de l'un des susdits Pays jouiront à leur importation sur le territoire de l'autre, sous tous les rapports, du traitement le plus favorable que ce dernier accorde actuellement ou accorderait à l'avenir aux produits similaires d'un tiers Pays quelcônque.

Le même traitement de la nation la plus favorisée est également garanti à chacun des deux Pays contractants respectivement par l'autre en ce qui concerne l'exportation, le transit, et la navigation ainsi que l'établissement des ressortissants et des sociétés industrielles financières et commerciales, l'exercice du commerce, des industries, des métiers et professions et le payement des taxes qui s'y rapportent.

Les marchandises originaires de chacun des deux Pays contractants jouiront également dans l'autre Pays respectivement, du traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne le transport par chemin-de-fer ou par n'importe quel autre moyen.

Le Gouvernement Hellenique déclare en outre que les produits italiens, ci-dessous mentionnés, acquitteront à leur importation sur le territoire de la Republique Hellénique les droits de douane désignés ci-après:

Classe du Tarif helléniques	Désignation des produits	Unités	Droit en drachmes or
—	—	—	—
3 a. 5	Fromage Parmesan (et Reggiano et Lodigiano)	100 Kg.	40.
57 g.	Soufre brut ou travaillé de n'importe quelle façon		Exempt

Quant au droit de douane à acquitter à l'importation en Grèce du riz mondé, poli ou non, d'origine ou de provenance hellénique déclare que pendant toute la durée du présent Accord il restera en vigueur le coéfficient 6 (six) établi pour la conversion des drachmes or en drachmes papier.

Par contre le Gouvernement Italien déclare que les produits helléniques, ci-dessous mentionnés, acquitteront à leur importation sur le territoire du Royaume d'Italie les droits de douane désignés ci-après:

No. et lettre du Tarif italien	Désignation des produits	Unités	Droits en Lire it. or
—	—	—	—
84 b.	Raisins secs	100 Kg.	14.
247 a. 1	Soie grège simple		Exempte

Le présent arrangement provisoire pourra prendre fin à tout moment sur le préavis d'un mois.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute considération.

Signé: P. A. ARGYROPOULOS.

A Son Excellence
Monsieur M. ARLOTTA
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Italie en Ville.

Visto per copia conforme all'originale depositato negli archivi di questa Regia Legazione.

Atene, li 16 settembre 1926.

Il Regio Ministro: ARLOTTA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 403.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1926, n. 2393.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico « G. Sommeiller », in Torino.

N. 2393. R. decreto 16 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico « G. Sommeiller », in Torino, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 404.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1926, n. 2394.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico « Pietro Giannone », in Foggia.

N. 2394. R. decreto 16 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico « Pietro Giannone », in Foggia, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 405.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1926, n. 2395.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico « Paolo Savi », in Viterbo.

N. 2395. R. decreto 16 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico « Paolo Savi », in Viterbo, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 406.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1926, n. 2400.

Autorizzazione ad accettare una donazione per l'istituzione di un « Premio di bontà » presso la Regia scuola complementare « Teresa Casati Confalonieri », in Milano.

N. 2400. R. decreto 16 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Teresa Casati Confalonieri », in Milano, viene autorizzato ad accettare l'offerta di L. 5000 per la istituzione di un « Premio di bontà » in memoria della professoressa Alessandrina Tolio Campagnoli.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 407.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1926, n. 2397.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Luigi Vanvitelli », in Caserta.

N. 2397. R. decreto 2 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Luigi Vanvitelli », in Caserta, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 408.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1926, n. 2399.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Salvator Rosa », in Potenza.

N. 2399. R. decreto 16 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Salvator Rosa », in Potenza.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 409.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1926, n. 2407.

Erezione in ente morale della « Fondazione Egidio e Pio Gavazzi », in Milano.

N. 2407. R. decreto 9 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, la « Fondazione Egidio e Pio Gavazzi » istituita presso la Società anonima « Egidio e Pio Gavazzi » con sede in Milano, a favore del personale dipendente da detta Società, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 410.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1926, n. 2411.

Erezione in ente morale dell'« Asilo infantile Guido Praga - Stefanelli Ottavio », in Gavorrano.

N. 2411. R. decreto 16 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'« Asilo infantile Guido Praga - Stefanelli Ottavio », nel comune di Gavorrano, viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1927 - Anno V

REGIO DECRETO 25 novembre 1926.

Approvazione della convenzione tra il Demanio dello Stato e la Società esercente le Regie fonti di Recoaro per la concessione in uso ed in esercizio delle Regie fonti di Recoaro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la convenzione 12 novembre 1926, stipulata presso il Ministero delle finanze tra il Demanio dello Stato, rappresentato dal Ministro per le finanze conte Volpi di Misurata e la « Società anonima esercente le Regie fonti di Recoaro » con sede in Roma, rappresentata dall'amministratore delegato sig. cav. Pistarino Carlo Ernesto, debitamente autorizzato, convenzione con la quale viene concesso alla suaccennata Società l'esercizio delle Regie fonti di Recoaro per il periodo dal 25 maggio 1926 al 31 dicembre 1955, ai patti ed alle condizioni nella convenzione stessa stabiliti;

Visto il parere favorevole del Consiglio di Stato n. 1099 in data 2 agosto 1926;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la convenzione 12 novembre 1926 tra il Demanio dello Stato e la Società anonima esercente le Regie fonti di Recoaro, relativa alla concessione in uso ed in esercizio delle Fonti stesse per il periodo dal 25 maggio 1926 al 31 dicembre 1955.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

N. 47 di repertorio.

Convenzione tra il Demanio dello Stato e la Società esercente le Regie fonti di Recoaro per la concessione in uso ed in esercizio delle Regie fonti di Recoaro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno 1926, il giorno 12 del mese di novembre, in Roma, in una sala del palazzo del Ministero delle finanze e precisamente nel Gabinetto di S. E. il Ministro, innazi a me cav. Tosti dott. Carlo di Antonio, residente in Roma, consigliere nel Ministero delle finanze delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa per la Direzione generale del demanio e delle tasse a mente dell'art. 95 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato 23 maggio 1924, n. 827;

Si sono personalmente costituiti:

Da una parte S. E. il conte Giuseppe Volpi di Misurata fu Ernesto, nato in Venezia e domiciliato in Roma nella qualità di Ministro per le finanze, in rappresentanza dell'Amministrazione del demanio dello Stato, e dall'altra il sig. Carlo Ernesto Pistarino fu Giovanni Antonio, nato a Castelnuovo Bormida, domiciliato a Roma, via Alessandro Farnese, 7, di professione industriale, in rappresentanza della Società esercente le Regie fonti di Recoaro, a quest'atto autorizzato dal Consiglio di amministrazione della detta Società con deliberazione emessa in data 5 ottobre 1926, che per estratto, autenticato dal notaio in Roma sig. Nicola Varcasia fu Francesco, si allega sotto la lettera *A*.

Entrambe le parti, della cui identità personale io funzionario rogante sono certo, avendo i requisiti richiesti dalla legge, rinunziando esplicitamente, e meco d'accordo, all'assistenza dei testimoni, pattuiscono quanto appresso:

Art. 1.

Oggetto della concessione.

Il Demanio dello Stato, proprietario delle Regie fonti di Recoaro e dello stabilimento, parchi, viali e piazzali annessi, concede in esercizio, per gli usi termali e terapeutici, i beni stessi alla « Società esercente Regie fonti di Recoaro », sotto l'osservanza delle clausole e condizioni specificate negli articoli seguenti e di quelle contenute nel capitolato di oneri, approvato dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 19 ottobre 1925 ed annesso in copia alla presente convenzione sotto la lettera *B* della quale fa parte integrante, in quanto non contrastino con essa.

Art. 2.

Durata.

La concessione ha la durata dal 25 maggio 1926 al 31 dicembre 1955.

Il primo anno di esercizio decorrerà dal 25 maggio al 31 dicembre 1926.

Art. 3.

Beni compresi nella concessione — Testimoniali di Stato.

Costituiscono i beni dati in concessione le proprietà immobili e mobili indicate nel verbale di consegna 25-28 maggio 1926 che si allega alla presente convenzione sotto la lettera *C* in originale (allegato 2), nonchè l'avviamento dell'azienda nei suoi diversi rami industriali e commerciali, e tutte le altre fonti che in territorio di Recoaro pervenissero al Demanio durante la concessione.

Entro due mesi dall'approvazione della presente convenzione saranno compilati in concorso tra i rappresentanti del Regio demanio e della Società esercente i testimoniali di Stato di tutte le proprietà immobili e mobili comprese nella concessione, descrivendo per ognuna lo stato di conservazione e stendendo per ogni immobile il corrispondente tipo rappresentativo.

Con le stesse forme e modalità sarà provveduto alla descrizione o rappresentazione grafica degli altri beni in genere che nel corso della convenzione potranno essere dal Demanio conferiti nell'esercizio.

I testimoniali di Stato originari e aggiuntivi saranno stesi in due esemplari firmati dai rappresentanti del Demanio e della Società esercente.

Art. 4.

Corrispettivo della concessione — Anticipazioni.

Il corrispettivo della concessione è costituito dal 50 per cento dell'utile netto dell'esercizio, in considerazione che la Società deve anticipare i capitali occorrenti per l'esecuzione dei lavori ed impianti di carattere igienico-sanitario, nonchè delle opere di miglioramento e degli acquisti o espropriazioni contemplate negli articoli 23 e 24 del capitolato.

L'adempimento dell'obbligo delle anticipazioni e della esecuzione dei lavori, impianti, ecc., da parte della Società, è però condizionato, a giudizio discretivo insindacabile del Regio demanio, ai risultati finanziari annuali della gestione.

E' data facoltà al Regio demanio di assumere direttamente il finanziamento di cui sopra ed in tal caso il corrispettivo della concessione da parte della Società sarà costituito dal 60 per cento dell'utile netto dell'esercizio.

Il Demanio è in facoltà di rimborsare in ogni tempo in tutto o in parte le somme anticipate dalla Società e non ancora ammortizzate.

Art. 5.

Cauzione.

Entro 15 giorni dalla stipulazione del presente atto la Società esercente, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte, integrerà, fino alla concorrenza di L. 100,000 prevista dal capitolato, la cauzione provvisoria di L. 50,000 prestata all'atto della consegna avvenuta nei giorni 25-28 maggio del corrente anno.

Art. 6.

Riconsegne immobili e mobili.

Al cessare della concessione la Società dovrà riconsegnare al Demanio in buono stato di manutenzione tutti i beni immobili e mobili avuti originariamente in consegna e quelli successivamente consegnati durante la concessione, salvo il naturale deperimento.

La riconsegna avrà luogo con le stesse norme prescritte per la consegna.

Al termine della gestione, sia per normale scadenza, sia per rescissione, la Società non potrà asportare nè dallo stabilimento, nè da qualsiasi altro edificio o luogo compreso nella concessione, impianti, mobili, attrezzi o altre cose qualunque di sua proprietà, prima che sia stata compiuta la regolare consegna, dovendo detti beni considerarsi come una garenzia supplementare della cauzione, e ciò indipendentemente dal diritto riservato al Demanio dall'art. 11 del capitolato.

Art. 7.

Domicilio legale.

A tutti gli effetti della presente convenzione la Società elegge domicilio in Roma, via Rasella n. 29.

Art. 8.

Esecutorietà della convenzione.

La presente convenzione mentre impegna sin d'ora la Società non sarà esecutiva per il Demanio se non dopo approvata.

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia consta di tre fogli di carta, dei quali sono state occupate 8 facciate e 22 righi della nona fino alla chiusa, e di esso, meno degli allegati, cui le parti rinunziano, ho dato lettura a chiara ed intelligibile voce ai qui convenuti, i quali, nel dichiarare di trovarlo conforme alla loro volontà, con me funzionario rogante si sottoscrivono.

F.ti: GIUSEPPE VOLPI DI MISURATA fu Ernesto.
CARLO ERNESTO PISTARINO fu Gio. Antonio.
TOSTI CARLO di Antonio, funzionario rogante.

Capitolato per la concessione in esercizio delle Regie fonti di Recoaro dal 1° novembre 1925 al 31 dicembre 1955.

Art. 1.

Oggetto della concessione.

Lo Stato concede in esercizio per gli usi termali e terapeutici e pel tempo ed ai patti indicati nel presente capitolato, le fonti di acqua minerale in Recoaro (provincia di Vicenza) conosciute sotto le seguenti denominazioni:

a) Fonte Regia o Lelia,
b) Fonte Amara,
c) Fonte Nuova,
d) Fonte Lorgna,
e) Fonte Giuliana,

oltre le altre fonti di acqua minerale che in territorio di Recoaro pervenissero al Demanio durante la concessione, nonchè tutte le proprietà stabili di ragione erariale attinenti alle fonti medesime compreso lo stabilimento idroterapico, le strade di accesso, i piazzali, ecc., il tutto nello stato in cui si trova e come è posseduto dal Demanio, e coi diritti e gli obblighi stabiliti dal Codice civile, nella parte che regola il contratto di locazione.

Art. 2.

Durata della concessione.

La concessione avrà la durata dal 1° novembre 1925 al 31 dicembre 1955 e cesserà, alla sua naturale scadenza, senza bisogno di disdette giudiziali o diffide in forma amministrativa.

Art. 3.

Incanti pubblici pel conferimento della concessione — Corrispettivo.

La concessione in esercizio delle Regie fonti verrà deliberata ai pubblici incanti, da tenersi nei luoghi, nel tempo e coi metodi che, con appositi avvisi, verranno indicati al pubblico, sotto l'osservanza delle norme sancite dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio dello Stato.

Il corrispettivo della concessione, base dell'asta, è costituito dal 50 per cento dell'utile netto dell'esercizio. L'utile netto dell'esercizio è rappresentato dai proventi dell'esercizio, depurati di tutte le spese necessarie all'esercizio stesso, e del 5 per cento destinato alla riserva: e sarà determinato in base al bilancio annuale che il concessionario dovrà presentare al Demanio non più tardi del 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui il bilancio si riferisce.

Le offerte potranno essere fatte nel nome proprio dell'offerente od in quella di una società da costituire.

L'aggiudicazione sarà fatta ad unico incanto a favore del concorrente alla gara, che offrirà il maggiore aumento in centesimi percentuali, sul corrispettivo base dell'asta.

Art. 4.

Deposito per adire agli incanti.

Nessuno potrà essere ammesso alla gara se non proverà di avere fatto il deposito di L. 5000 presso una Tesoreria del Regno, in rendita del Debito pubblico, al corso di borsa, o in numerario o in biglietti di banca.

Art. 5.

Restituzione di depositi dopo gli incanti.

I depositi dei concorrenti all'asta che non riescano deliberatari saranno loro restituiti immediatamente dopo la gara.

L'aggiudicatario, invece, otterrà tale restituzione soltanto dopo la regolare stipulazione del contratto, e la prestazione di tutte le malleverie indicate nel presente capitolato.

Art. 6.

Obbligo all'aggiudicatario di stipulare il contratto.

Avvenuta l'aggiudicazione, il deliberatario dovrà personalmente, o a mezzo di procuratore speciale, presentarsi nel termine di giorni 15, o di giorni 25 se trattasi di aggiudicazione a favore di società da costituire, per la stipulazione del formale contratto.

Nell'anzidetto termine di giorni 25 dovrà anche essere prodotta la prova legale della costituzione della Società, qualora l'aggiudicatario abbia agito per conto di una Società da costituire.

Art. 7.

Penalità per la non avvenuta prestazione delle malleverie e stipulazione del contratto.

Ove il deliberatario non prestasse in tempo utile le dovute malleverie, o non procedesse alla stipulazione del contratto, l'Amministrazione rimarrà sciolta da ogni obbligo verso il deliberatario stesso, ed a titolo di penalità farà suo il deposito prestato per adire agli incanti, con facoltà, inoltre, di procedere a nuove aste, a rischio e pericolo dell'inadempiente.

Art. 8.

Forma di approvazione del contratto.

Il contratto formale di concessione sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, e non avrà forza esecutiva per la concedente Amministrazione, se prima non sia stato regolarmente approvato.

Art. 9.

Domicilio legale del concessionario.

All'atto della stipulazione il concessionario dovrà dichiarare il suo domicilio legale scegliendolo in Recoaro o in Vicenza; e qualsiasi comunicazione dell'Amministrazione, o qualsiasi notificazione giudiziale riguardante la concessione sarà valevole ed obbligatoria anche quando intimata soltanto negli uffici dei municipi di Recoaro o di Vicenza.

Art. 10.

Condizione per la consegna dei beni concessi. Atto di consegna — Testimoniali di Stato.

Dopo che il concessionario avrà adempiuto a tutte le obbligazioni relative alla stipulazione del contratto, ed alla presentazione delle malleverie, seguirà a suo favore la immissione in possesso dei beni concessi.

Il relativo verbale, per quanto concerne la particolareggiata descrizione dei beni, si riporterà ai testimoniali di Stato di cui in appresso.

I beni, incluse le dotazioni di macchine, apparecchi ed istromenti idroterapici, sia immobili per destinazione, che mobili, si intendono consegnati nello stato in cui si troveranno al principio della concessione.

L'atto di consegna e gli inventari firmati dal concessionario e dal rappresentante dell'Amministrazione demaniale, costituiranno gli unici elementi di prova della condizione, consistenza, entità dei beni suddetti, e delle loro risultanze deve risponderne il concessionario, sia durante il contratto, sia al momento della sua cessazione.

Entro due mesi dal giorno dell'approvazione del contratto sarà fatto al concessionario, a totale sue spese, la regolare consegna dei beni compresi nella concessione, ed esistenti al principio di essa; ed il relativo verbale, ed i testimoniali di Stato di tutte le proprietà mobili ed immobili compresi nella concessione, corredati dei tipi rappresentativi, saranno stesi in duplice esemplare e firmati dal concessionario e dal rappresentante del Demanio.

Nello stesso modo, e cioè facendone analoga descrizione, con il corredo dei rispettivi tipi, si procederà alla consegna al concessionario di quegli edifici, od opere in genere, che venissero eseguiti durante la concessione.

Art. 11.

Mobili — Biancheria — Scorte di magazzino, ecc.

Il concessionario, sostituendosi nel diritto riservato all'Amministrazione del demanio dall'art. 29 del capitolato d'oneri, regolante la concessione con scadenza al 31 ottobre 1925, ha facoltà di rilevare in tutto od in parte la dotazione di beni mobili di proprietà della cessata Società esercente.

Il prezzo da rimborsare alla Società, per tale rilievo sarà fissata da due periti da scegliersi dalle parti, e verificandosi il disaccordo tra essi, da un terzo perito da nominarsi dal pretore locale. Lo stesso diritto di rilievo competerà all'Amministrazione del demanio, colle stesse modalità, al termine della concessione.

Il nuovo concessionario, sostituendosi del pari all'Amministrazione del demanio, assume l'obbligo — previsto nell'ultima parte del precitato art. 29 del vecchio capitolato d'oneri — di rimborsare la cessata Società esercente, in base a perizia, del valore di tutte le bottiglie, casse, attrezzi esistenti in magazzino al termine della concessione, pel commercio delle acque.

Art. 12.

Esercizio della gestione — Presentazione del bilancio. Pagamento del corrispettivo — Riserva.

L'esercizio della gestione comincia col 1° gennaio di ogni anno, e termina il 31 dicembre.

Per il primo anno l'esercizio comprenderà anche i mesi di novembre e dicembre 1925, tenuto conto della decorrenza della concessione, che ha inizio col 1° novembre 1925.

Entro il mese di marzo di ogni anno, il concessionario è tenuto a presentare il bilancio consultivo dell'anno precedente all'approvazione del Demanio.

Non più tardi di 15 giorni dopo la notifica dell'intervenuta approvazione, il concessionario è tenuto a versare presso la Regia tesoreria e con le modalità che saranno dal Demanio indicate, quella parte di quota di utili spettante al Demanio stesso per l'anno di gestione antecedente, che rimarrà disponibile dopo compiute le erogazioni previste nel presente capitolato e riferibili, bene inteso, al ripetuto anno di gestione, più gli interessi legali dal 1° gennaio alla data stabilita, come sopra, pel versamento. La quota di utili destinata alla riserva sarà nello stesso termine e cogli interessi innanzi indicati, depositata nella Cassa da indicarsi dal Demanio.

Art. 13.

Spese di carattere discrezionale.

Tutte le spese, anche attinenti alla gestione, aventi carattere discrezionale — per poter essere ammesse come definitive a carico dell'esercizio — devono riportare l'approvazione preventiva del Demanio, in mancanza della quale costituiranno onere esclusivo del concessionario.

Art. 14.

Perdite di esercizio.

Se qualche esercizio si dovesse chiudere in perdita, questa sarà ripianata mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva, e, qualora questo non bastasse, devolvendo allo scopo la percentuale degli utili destinata alla riserva degli anni successivi. Ma, in nessun caso, il Demanio sarà tenuto a sostenere, nè con le quote degli utili ad esso spettanti, nè in altro modo, il carico delle eventuali perdite; per modo che, se al cessare della concessione permanesse una perdita eccedente il fondo di riserva, tale perdita rimarrà ad esclusivo carico del concessionario.

Il fondo di riserva esistente al cessare della concessione, interessi compresi, sarà ripartito nella stessa proporzione degli utili annuali.

Entro due mesi dal cessare della concessione, il concessionario verserà presso la Regia tesoreria, che del pari sarà indicata dal Demanio, la quota parte del fondo di riserva che al Demanio spetterà.

Art. 15.

Ritardo nei versamenti — Sanzione.

In caso di ritardo nel compiere in tutto od in parte i versamenti di cui all'articolo precedente, sulle somme non pagate sarà corrisposto al Demanio l'interesse del 6 per cento annuo; e qualora il ritardo si protragga oltre due mesi, il Demanio potrà provvedere senz'altro al corrispondente incameramento della cauzione, senza pregiudizio di ogni altro diritto od azione.

Il concessionario non potrà esercitare alcuna azione verso il Demanio, se prima non avrà giustificato legalmente il pagamento di ogni suo debito per il corrispettivo pattuito.

Art. 16.

Spese diverse a carico esclusivo del Demanio.

Le spese di qualsiasi natura che in relazione alla gestione dell'azienda, e nell'interesse del Demanio, e da questo in precedenza autorizzate, dovessero al medesimo far carico, oltre gli oneri specificatamente previsti nel presente capitolato, saranno pagate dal concessionario che se ne rimborserà sulla quota annua degli utili al Demanio spettante, e prima di eseguire il versamento di cui all'articolo 12.

Art. 17.

Cauzione.

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte, il concessionario presterà la cauzione di L. 100,000 entro 15 giorni da quello in cui l'aggiudicazione sarà definitiv , in numerario, biglietti di banca aventi corso legale nel Regno, titoli del Debito pubblico, buoni del Tesoro al corso di borsa, da depositarsi alla Cassa depositi e prestiti.

Quando l'Amministrazione demaniale per conseguire il pagamento totale o parziale di qualche annualità di corrispettivo, o l'adempimento di altre obbligazioni risultanti dal presente capitolato, dal contratto o dalle leggi e regolamenti in vigore, fosse costretta ad incamerare in tutto o in parte la prestata cauzione, questa dovrà dal concessionario, dentro un mese dall'invito, essere reintegrata nel suo normale ammontare, salvo, in difetto, la facoltà dell'Amministrazione di promuovere la rescissione del contratto, a termine dell'art. 40 del presente capitolato, facendo proprio, a titolo di penalità, il residuo importo della cauzione stessa, senza pregiudizio dell'eventuale risarcimento dei danni, e fermo restando il disposto dell'art. 42 (effetti della revoca della concessione).

La cauzione sarà restituita quando la concessione sarà cessata e per normale scadenza o per altra causa non imputabile al concessionario, dopo che questi avrà provato di avere adempiuto le obbligazioni assunte, e salvo legali impedimenti od opposizioni da parte dei terzi.

Art. 18.

Divieto di sub-concessione e di cessione.

E' assolutamente vietato al concessionario di subconcedere in tutto od in parte, o di cedere in qualunque modo, a terzi, l'esercizio totale o parziale delle sorgenti e degli stabilimenti termali, ed annessi, senza il previo consenso scritto del Demanio, sotto pena della revoca della concessione.

Art. 19.

Costituzione di società.

Il concessionario, senza che venga meno la sua diretta responsabilità, come contraente con l'Amministrazione demaniale, potrà associarsi altre persone od enti, se, e come giudicherà più opportuno per il buon esito dell'impresa.

Art. 20.

Divieto di esercizi concorrenti.

Il concessionario non potrà esercitare, nè direttamente nè indirettamente, sia in nome proprio, sia per interposta persona, altre aziende termali di qualsivoglia natura nella provincia di Vicenza, senza avere riportata al riguardo la preventiva autorizzazione del Demanio.

Art. 21.

Utilizzazione di nuove sorgenti.

Quando avvenga la scoperta di nuove sorgenti di acque minerali nella proprietà demaniale data in concessione, anche se scaturissero naturalmente, non potrà il concessionario impossessarsene od usarne, senza il consenso del Demanio, il quale, però, ne rilascerà l'esercizio al concessionario medesimo salvo il corrispettivo percentuale sugli utili, a termine dell'art. 3 e l'osservanza delle condizioni che saranno all'occorrenza pattuite.

Art. 22.

Manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il concessionario provvederà a spese dell'esercizio alla manutenzione delle proprietà concesse, comprese le riparazioni tanto ordinarie che straordinarie anche se dovute a difetto originario di costruzione, necessarie per conservare in istato buono e lodevole le proprietà medesime.

E' del pari tenuto a conservare e rinnovare a misura del bisogno, a spese dell'esercizio, tutte le dotazioni dell'azienda, arredamenti, attrezzi, mobili, materiali di magazzino, di guardaroba, ecc.

Il concessionario è inoltre obbligato a mantenere e far coltivare a spese dell'esercizio, con la massima cura, i parchi, giardini, viali che fanno parte della proprietà concessa, provvedendo a migliorare le coltivazioni esistenti, ed a rinnovare quelle che verranno a mancare.

I progetti dei lavori e delle provviste di cui sopra compilati a cura del concessionario sono subordinati all'approvazione preventiva del Demanio.

Art. 23.

Lavori ed impianti di carattere igienico-sanitario.

Il concessionario dovrà provvedere, con ogni urgenza, ai lavori ed impianti ordinati dalla Direzione generale della sanità pubblica, e cioè:

a) *per la fonte Giuliana*:

1° riattare il muro che divide la sorgente dal torrente Orco, e sistemare meglio il letto del torrente stesso al fine di dare libero sfogo alle pluviali che vengono da monte;

2° sistemare il piazzale sovrastante alla sorgente con gettata di calcestruzzo o almeno con terreno battuto, e munirlo di cunette per la raccolta delle pluviali;

3° munire la casa del custode della sorgente, sita sul piazzale sovrastante, di latrina e fossa impermeabile, munita di condotto per lo scolo delle acque luride;

4° sistemare il corridoio che conduce alle opere di presa della sorgente;

b) *per le fonti Lelia, Lorgna ed Amara*:

costituire una adeguata zona di protezione a monte delle singole sorgenti, zona da recingersi e lasciare alla vegetazione spontanea, fornendola di adatti fossi di guardia per convogliarvi le pluviali a valle ed anche per evitare altre possibili frane.

Tutte le sopraindicate fonti (*a* e *b*) dovranno essere provvedute di una conveniente vaschetta contenente soluzione di soda commerciale al 10 per cento, affinchè il personale addetto alla distribuzione delle acque possa lavare e sterilizzare i bicchieri di uso comune.

Infine le fonti dovranno essere fornite di locali e suppellettili adatte e sufficienti per garantire un imbottigliamento igienicamente sicuro.

Art. 24.

Opere di miglioramento — Acquisti o espropriazioni — Progetti.

Oltre i lavori e gli impianti previsti all'articolo precedente, il concessionario dovrà provvedere: *a*) alla istituzione di un nuovo reparto per bagni semplici e medicati, in numero adeguato alle esigenze; *b*) alla sistemazione organica, con moderni criteri, del reparto delle cure fisiche; *c*) a dotare la stazione termale di acqua e energia elettrica in quantità sufficiente; *d*) a isolare, mediante opportune deviazioni stradali ed aggregazione di nuove zone, tutta la proprietà demaniale, che potrà recingersi lungo il perimetro, in modo che il pubblico munito del biglietto d'ingresso, possa circolare liberamente in tutti i parchi e stabilimenti, con diritto di bere tutte le acque.

I progetti dei lavori e delle forniture contemplate tanto nel presente articolo quanto nell'articolo precedente saranno compilati a cura del concessionario e sottoposti all'approvazione del Demanio, il quale vigilerà l'esecuzione dei lavori o provvederà al collaudo sia dei lavori che delle forniture.

All'acquisto o espropriazione dei beni occorrenti per l'esecuzione delle opere progettate, nonchè delle fonti di proprietà privata già esistenti, o che si manifestassero in avvenire nel territorio di Recoaro e che, di concerto, concessionario e Demanio riterranno necessarie all'azienda, provvederà il Demanio.

I beni espropriati od acquistati, al pari delle nuove opere di miglioramento, dovranno subito essere intestate, in catasto, al Demanio dello Stato.

Art. 25.

Finanziamento dei lavori, delle forniture, degli acquisti e delle espropriazioni — Ammortamento.

I capitali occorrenti sia pei lavori e le forniture, sia per gli acquisti e le espropriazioni, di cui agli articoli 23 e 24, saranno anticipati dal concessionario, che se ne rimborserà mediante prelievo dagli utili di spettanza demaniale di una quota annua di ammortamento comprensiva della sorte risultante dagli atti di collaudo, oppure dagli atti di acquisto e espropriazioni, e degli interessi scalari del 6 per cento netto.

Gli interessi decorreranno dal giorno in cui il concessionario avrà eseguiti i pagamenti.

Allo scadere della concessione l'importo eventualmente non ammortizzato sarà rimborsato dal Demanio.

Art. 26.

Imposte e tasse.

Il concessionario dovrà pagare in proprio l'imposta sulle quote di utile di sua spettanza.

Le tasse comunali relative ai beni concessi graveranno l'esercizio. Le imposte, invece, che gravano gl'immobili compresi nella concessione, saranno a carico del Demanio.

Art. 27.

Assicurazione degli stabilimenti.

Il concessionario dovrà assicurare contro i danni degli incendi, del fulmine, ed occorrendo, dello scoppio del gas, per tutta la durata della concessione, gli stabilimenti balneari, ed annessi edifici, nel loro giusto valore, presso un istituto di assicurazione di gradimento del Demanio.

La spesa relativa sarà a carico dell'esercizio.

Art. 28.

Tutela contro gli abusi dei terzi.

Verificandosi da parte dei terzi innovazioni o servitù, o qualunque pregiudizio, anche minimo, a carico delle proprietà comprese nella concessione, il concessionario sarà tenuto, non solo ad opporvisi, ma anche a renderne subito intesa l'Amministrazione demaniale, sotto pena, in caso di silenzio o di negligenza, della rifusione dei danni.

Art. 29.

Ricerche scientifiche.

Quando di comune accordo fra il Demanio ed il concessionario si riconosca la opportunità o la necessità di far compiere ricerche scientifiche sulle acque termali e sulle sorgenti, la spesa relativa sarà imputata fra le spese di esercizio.

Art. 30.

Stagione di cura.

Gli stabilimenti di cura dovranno essere aperti al pubblico non più tardi del 16 giugno e non potranno essere chiusi prima del 15 settembre di ogni anno.

Art. 31.

Pubblicità.

Il programma della pubblicità per ogni stagione termale dovrà essere sottoposto non più tardi del 15 marzo alla approvazione preventiva del Demanio.

Art. 32.

Nomine e retribuzioni.

Le nomine e gli stipendi del direttore amministrativo e del direttore sanitario sono sottoposte all'approvazione preventiva del Demanio, il quale si riserva anche la facoltà di chiedere la revoca immediata delle nomine stesse, senza obbligo di indicarne le ragioni.

Art. 33.

Rappresentanza locale del concessionario

E' obbligo del concessionario di fissare la sua residenza in Recoaro dal 1° maggio al 15 ottobre di ogni anno, per sorvegliare il buon andamento amministrativo ed industriale dell'azienda.

Art. 34.

Cure dei poveri.

E' obbligo del concessionario di ammettere alla cura gratuita delle acque minerali i poveri di qualsiasi Comune del Regno.

La designazione dei poveri che dovranno usufruire delle cure gratuite sarà fatta dal direttore sanitario, o chi per esso, di concerto col concessionario.

I poveri per essere ammessi alla bibita gratuita dovranno presentare i seguenti documenti:

a) il certificato di miserabilità rilasciato dal sindaco del Comune di provenienza (confermato dalla competente agenzia delle imposte) attestante anche la iscrizione del richiedente nell'elenco di cui all'art. 17 del regolamento sulla sanità pubblica 19 luglio 1906, n. 466;

b) il certificato del medico condotto del Comune di provenienza, colla prescrizione della cura.

Per essere, invece, ammessi ai bagni gratuiti, i poveri dovranno indirizzare al direttore sanitario, per mezzo del sindaco di residenza, non più tardi del 15 aprile di ogni anno, apposita istanza, in cui sia indicato il cognome, nome e paternità del richiedente, corredata dagli stessi documenti di cui alle sopraindicate lettere *a*) e *b*).

Tanto la domanda, quanto i documenti saranno in carta libera.

Spetta al concessionario di concerto col direttore sanitario di stabilire i turni e gli orari per i bagni.

Art. 35.

Cure gratuite.

Hanno diritto di essere ammessi senz'altro alla cura gratuita gli abitanti poveri del comune di Recoaro, per l'acqua che verrà da essi consumata alla fonte, ma senza diritto di asportarla.

Il concessionario è tenuto a porre, annualmente, a disposizione dell'Amministrazione demaniale 50 tessere gratuite per l'ammissione alle cure.

Art. 36.

Servizi igienico-sanitari.

L'organizzazione dei servizi igienico-sanitari negli stabilimenti dovrà risultare da apposito regolamento, da predisporre dal direttore sanitario, e dovrà riportare l'approvazione preventiva del Demanio, il quale si pronuncerà sentita la Direzione generale della sanità pubblica.

Il concessionario sarà inoltre tenuto ad osservare rigorosamente le prescrizioni che dalle autorità competenti saranno impartite a termini di legge e dei regolamenti sulla sanità pubblica.

L'apertura degli stabilimenti in ogni stagione sarà subordinata al nulla osta rilasciato dal medico provinciale o da un suo delegato previa ispezione locale.

Art. 37.

Tariffe.

Le tariffe per le cure e per il commercio delle acque, predisposte dal concessionario, non saranno applicate, se non dopo avere riportato l'approvazione del Demanio.

Le stesse modalità saranno osservate nel caso di varianti.

Art. 38.

Vigilanza e controllo della gestione.

Al Demanio è riservato il diritto di vigilare e controllare la gestione e la contabilità dell'azienda: sia agli effetti della formazione dei bilanci e della liquidazione degli utili, sia per la tutela in genere delle proprietà concesse, segnatamente per la loro regolare manutenzione.

Nel caso di aggiudicazione della concessione a persona per società da costituire, uno dei sindaci presso la società stessa sarà designato dalla Direzione generale del demanio.

La nomina del presidente della società e del consigliere delegato è subordinata, volta per volta, all'approvazione del Demanio, il quale si riserva la facoltà di chiedere la revoca immediata di tali nomine senza indicarne la ragione.

La designazione del sindaco a cura del Demanio, s'intenderà fatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione concedente ed ai soli effetti di cui alla prima parte del presente articolo.

Art. 39.

Custode della proprietà demaniale.

Le proprietà concesse in esercizio saranno affidate ad un custode durante il tempo, in cui, ogni anno, gli stabilimenti rimangono chiusi al pubblico.

Detto custode dovrà permanentemente risiedere negli stabilimenti, e curarne la più scrupolosa conservazione.

La nomina del custode sarà fatta di accordo tra il concessionario ed il Demanio, dando la preferenza al custode attualmente in carica, che finora non ha mai dato motivi a rilievo.

Art. 40.

Inadempienze e violazione di patti.

Qualora il concessionario non adempisse o qualcuna violasse delle assunte obbligazioni, il Demanio avrà facoltà di procedere a rischio e pericolo, ed in luogo e per conto del concessionario stesso, alle misure necessarie per assicurare l'esecuzione del contratto, ed il regolare esercizio degli stabilimenti, mettendo contemporaneamente in mora il concessionario, affinchè entro un congruo termine, che sarà fissato dal Demanio, caso per caso, abbia a soddisfare gli obblighi assunti, ed a corrispondere gli eventuali risarcimenti.

Scorso il prefisso termine, senza che il concessionario abbia ottemperato alla fattagli ingiunzione, il Demanio deferirà senz'altro al giudizio degli arbitri di cui all'art. 41 la proposta di applicare al concessionario per l'inadempienza o violazione contrattuale, una penalità non minore di L. 4000 nè maggiore di L. 20,000, oltre il risarcimento dei danni ed accessori.

Qualora, ciò malgrado, il concessionario persistesse nella inosservanza o nella resistenza contestatagli, il Demanio deferirà al Collegio arbitrale la proposta di revoca della concessione.

Nei casi però in cui il concessionario:

1° o non soddisfi al versamento degli utili di spettanza demaniale nel termine stabilito;

2° o non provveda all'esercizio della concessione, oppure sospenda durante la normale stagione balneare l'esercizio stesso, senza giusto motivo;

3° o eserciti altri stabilimenti congeneri in concorrenza, contravvenendo all'art. 20;

4° o non presenti al Demanio il bilancio annuale;

il Demanio, subito dopo trascorso il periodo di costituzione in mora, potrà dichiarare senz'altro revocata la concessione, salvo al concessionario la facoltà di ricorrere entro 60 giorni al giudizio degli arbitri, di cui all'art. 41.

Qualora la decisione degli arbitri porti all'annullamento della revoca, il concessionario rientrerà nel possesso degli stabilimenti, con diritto alla resa dei conti della gestione tenuta, nel frattempo, dal Demanio, escluso ogni risarcimento dei danni per il fatto della revoca e della conseguente gestione demaniale.

Art. 41.

Arbitrato per la interpretazione ed esecuzione del contratto.

I dubbi e le controversie, che potranno sorgere circa la interpretazione da darsi ai patti ed alle condizioni del presente capitolato e del contratto di concessione, o circa la loro esecuzione, quando non potranno essere risoluti di accordo tra il Demanio ed il concessionario, saranno deferiti al giudizio inappellabile di tre arbitri che delibereranno secondo le regole di diritto, scelti uno dal Demanio, uno dal concessionario, ed il terzo dai due arbitri così nominati, ed in caso di disaccordo, dal presidente della Corte di appello di Venezia.

La rimessione alla decisione degli arbitri s'intende qui stabilita come clausola compromissoria, ai sensi e agli effetti del titolo preliminare, capo secondo, del Codice di procedura civile.

Art. 42.

Effetti della revoca della concessione.

La revoca della concessione, a termine dell'art. 40, importerà il pieno diritto al Demnaio d'incamerare la cauzione, senza pregiudizio di ogni altra ragione, azione o diritto.

Inoltre il concessionario avrà obbligo di rilasciare subito nella piena disponibilità del Demanio proprietario tutti i beni relativi alla concessione, comprese le nuove costruzioni, gli acquisti e le forniture.

Art. 43.

Risoluzione della concessione per forza maggiore.

Nel caso che per forza maggiore le sorgenti minerali venissero a mancare o le sorgenti e gli annessi stabilimenti venissero in tutto o in parte distrutti, così da rendere applicabile lo scioglimento del contratto a termini dell'art. 1578 del Codice civile, il concessionario dovrà rilasciare nella piena disponibilità del Demanio proprietario quanto rimane dei beni relativi comprese le nuove costruzioni, gli acquisti e le forniture, alla concessione, senza compenso o indennità di sorta.

Art. 44.

Notifica al pubblico dell'avvenuta aggiudicazione.

Dopo che il concessionario avrà ottenuto il possesso dei Regi stabilimenti dovrà, a proprie spese, far pubblicare appositi avvisi a stampa in Recoaro e nei principali Comuni del Regno, col visto dell'Intendenza di finanza di Vicenza, per annunciare al pubblico l'avvenuto passaggio dell'esercizio dell'azienda.

Art. 45.

Spese del contratto e conseguenti.

Saranno a carico del concessionario tutte le spese inerenti agli incanti e quelle per la stipulazione del contratto per la sua registrazione, per la copia esecutiva da consegnare al Demanio, per le formalità ipotecarie, e tutte le altre in genere che saranno diretta conseguenza dell'aggiudicazione.

VOLPI.
PISTARINO.
TOSTI, *funzionario rogante.*

Per copia conforme all'originale esistente presso la Divisione V della Direzione generale del demanio e delle tasse.

Il Direttore generale: MARANGONI.

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1927.

Dimissioni di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 4 settembre 1925, col quale, fra gli altri, il signor Queirolo Paolo fu Domenico venne autorizzato a continuare nell'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova;

Vista l'istanza 7 febbraio 1927 con la quale il predetto agente di cambio ha rassegnato le dimissioni per ragioni di salute;

Decreta:

Con effetto dal 7 febbraio 1927 sono accettate le dimissioni del signor Queirolo Paolo fu Domenico da agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1927.

Istituzione di una Regia agenzia consolare alla residenza di Helmond.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare alla residenza di Helmond alla dipendenza del Regio consolato in Rotterdam.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 febbraio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1927.

Approvazione di nuova tabella dei compensi dovuti agli esattori delle imposte per atti esecutivi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401;

Visto l'art. 80 del regolamento approvato col R. decreto 15 settembre 1923, n. 2090;

Visto il decreto Ministeriale 18 settembre 1923, che approva la tabella dei compensi per gli atti esecutivi;

Determina:

Articolo unico.

All'art. 1 del decreto Ministeriale 18 settembre 1923 è sostituito il seguente:

« E' approvata la seguente tabella dei compensi da percepirsi dagli esattori a carico dei contribuenti morosi per gli atti esecutivi regolati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette:

Per il debito di L.	3 — o meno,			compenso	L.	0,65
Id.	»	3,05 a	5,	id.	»	1,25
Id.	»	5,05 a	10,	id.	»	2,50
Id.	»	10,05 a	15,	id.	»	3,75
Id.	»	15,05 a	20,	id.	»	5 —
Id.	»	20,05 a	30,	id.	»	7,50
Id.	»	30,05 a	50,	id.	»	10 —
Id.	»	50,05 a	100,	id.	»	15 —
Id.	»	100,05 a	200,	id.	»	22,50
Id.	»	200,05 a	500,	id.	»	43,75
Id.	»	500,05 a	1.000,	id.	»	75 —
Id.	»	1.000,05 a	2.000,	id.	»	120 —
Id.	»	2.000,05 a	5.000,	id.	»	180 —
Id.	»	5.000,05 a	10.000,	id.	»	240 —
Id.	»	10.000,05 a	25.000,	id.	»	300 —
Id.	»	25.000,05 a	50.000,	id.	»	360 —
Id.	»	50.000,05 a	100.000,	id.	»	410 —
Id.	»	100.000,05 a	250.000,	id.	»	460 —
Id.	»	250.000,05 a	500,000,	id.	»	510 —
Id.	»	500.000,05 ed	oltre,	id.	»	560 —

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, ha presentato, in data 15 corrente, alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati i progetti di legge per la conversione in legge dei seguenti decreti-legge:

1° R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 51, che estende ai comuni di Bari, Trieste e Venezia le disposizioni del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, per l'epurazione del personale dipendente;

2° R. decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 52, che dispone l'aggregazione al comune di Verona di cinque Comuni limitrofi;

3° R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, concernente provvedimenti per la sistemazione dei servizi nel comune unificato di Genova.

MINISTERO DELLA GUERRA

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, ha presentato, il 20 febbraio 1927, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, recante norme relative allo stato e avanzamento degli ufficiali del Regio esercito assegnati ai Depositi cavalli stalloni e Depositi allevamento quadrupedi e modificazioni di alcune particolari disposizioni riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 17 febbraio 1927 - Anno V, n. 110, ha presentato alla Ecc.ma Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 110, concernente l'istituzione di una tassa speciale sulla consegna del legname importato a Servola a favore dell'ente morale « Associazione degli interessati nel commercio del legname con sede in Trieste ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Scioglimento dell'Amministrazione del Consorzio di scolo Montà Portello (Padova).

Con R. decreto 6 gennaio 1927 - Anno V, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio successivo al registro 3, foglio 144, è stata sciolta l'Amministrazione ordinaria del Consorzio di scolo Montà Portello (Padova), a norma del combinato disposto degli articoli 97 e 138 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, ed è stato nominato l'ing. Alessandro Berengan, commissario straordinario dell'ente.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del Consorzio di bonifica dell'Agro Cervignanese (Friuli).

Con R. decreto 6 gennaio 1927 - Anno V, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio successivo al registro 3, foglio 145, è stato costituito, in base a delibera 22 agosto 1926, dell'assemblea generale degli interessati, il Consorzio di bonifica dell'Agro Cervignanese, per l'esecuzione delle opere di bonificamento dei bacini dei fiumi Aussa e Terzo in provincia del Friuli.

A formare la Deputazione provvisoria dell'ente, a sensi dell'art. 74 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, sono stati designati i signori: Luigi Aizza, Egone Biasoli, Pietro Chiozza, ing. Cesare Cammessatti, Luigi Alfonso Gortani, avv. Vincenzo Parmeggiani, Enrico Salem e Giovanni Venturini.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del Consorzio di bonifica dei terreni acquitrinosi in Agro di Capoterra (Cagliari).

Con R. decreto 6 gennaio 1927, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio successivo al registro 3, foglio 143, è stato costituito il Consorzio speciale di bonifica dei terreni acquitrinosi in Agro di Capoterra in provincia di Cagliari.

Sono stati eletti a far parte della Deputazione provvisoria i signori: Boero Achille, Aresu Francesco, Melis Giovanni, Musio ing. Luigi, Piscedda Emilio, Craia comm. Francesco, Zappata marchese Lorenzo, Vannini Piero, Medda Agostino.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 21 febbraio 1927 Anno V

Francia	88.84	Oro	436.92
Svizzera	435.18	Belgrado	39.80
Londra	109.918	Budapest (pengo)	3.94
Olanda	9.09	Albania (Franco oro)	438.25
Spagna	381.25	Norvegia	5.79
Belgio	3.16	Svezia	6.10
Berlino (Marco oro)	5.36	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	3.19	Danimarca	6.075
Praga	67 —	Rendita 3,50 %	63.85
Romania	13.65	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	116.90	Rendita 3 % lordo	39.325
Peso argentino oro	21.55	Consolidato 5 %	80.275
Peso argentino carta	9.48	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.175
New York	22.644		
Dollaro Canadese	22.61		

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

CASSE DI RISPARMIO POSTALI E BUONI POSTALI FRUTTIFERI

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di ottobre 1926* (*Dati definitivi*).

OPERAZIONI ORDINARIE (libretti nominativi e di beneficenza).

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati estinti, smarriti, prescritti e annullati	In corso	Depositi	Rimborsi
Mese di ottobre	—	41,070	28,711	12,359	173,322	213,443
Mesi precedenti	—	409,498	263,685	145,813	1,868,699	2,085,299
Somme totali dell'anno in corso	—	450,568	292,396	158,172	2,042,021	2,298,742
Anni 1876-1925	10,850	27,180,550	20,139,821	7,040.729	126,495,560	99,080,181
Somme complessive	10,850	27,631,118	20,432,217	7,108,901	128,537,581	101,378,923

MOVIMENTO DEI FONDI

	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di ottobre	199,183,348.58	—	199,183,348.58	276,900,198.89	(1) 9,691,410,251.46
Mesi precedenti	2,239,698,951.94	—	2,239,698,951.94	2,507,164,964.80	
Somme totali dell'anno in corso	2,438,882,300.52	—	2,438,882,300.52	2,784,065,163.69	
Anni 1876-1925	40,862,077,365.62	2,451,926,675.25	43 314,004,040.87	33,281,376,926.24	
Somme complessive	43,300,959,666.14	2,451,926,675.25	45 752,886,341.39	36,065,442,089.93	

(1) Compresi importo premi dell'anno 1923 in L. 3,966,000 — Il credito della beneficenza ivi compreso è di L. 55,534,432.54.

LIBRETTI AL PORTATORE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati estinti, smarriti, prescritti e annullati	In corso	Depositi	Rimborsi
Mese di ottobre	—	588	170	418	2,502	2,948
Mesi precedenti	—	5,537	1,806	3,731	25,786	26,802
Somme totali dell'anno in corso	—	6,125	1,976	4,149	28,288	29,750
Anni 1915-1925	402	70,652	29,708	40,944	264,205	241,678
Somme complessive	402	76,777	31,684	45,093	292,493	271,428

MOVIMENTO DEI FONDI

	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di ottobre	2,328,831.60	—	2,328,831.60	2,685,286.51	(1) 31,919,744.49
Mesi precedenti	21,383,721.04	—	21,383,721.04	21,307,815.48	
Somme totali dell'anno in corso	23,712,552.64	—	23,712,552.64	23,993,101.99	
Anni 1915-1925	188,527,795.85	4,127,084.91	192,654,880.76	160,488,586.92	
Somme complessive	212,240,348.40	4,127,084.91	216,367,433.40	184,481,688.91	

(1) Compreso importo premi dell'anno 1923 in L. 34,000.

BUONI POSTALI FRUTTIFERI.

Buoni in Lire Italiane (dati definitivi).

	QUANTITÀ DEI BUONI								MOVIMENTO DEI CAPITALI		
	Emessi				Pagati						
	da lire 100	da lire 500	da lire 1000	da lire 5000	da lire 100	da lire 500	da lire 1000	da lire 5000	Importo dei buoni emessi	Importo dei buoni pagati	Importo dei buoni rimasti a pagare
Mese di ottobre	14,305	10,391	24,953	5,118	10,545	8,490	19,633	2,629	57,169,000 —	38,077,500 —	19,091,500 —
Mesi precedenti	150,346	110,787	263,787	49,548	75,649	61,550	139.635	14,688	581,955,100 —	251,414,900 —	330,540,200 —
Somme totali dell'anno in corso	164,651	121,178	288,740	54,666	86,194	70,040	159.268	17,317	639 124 100 —	289,492,400 —	349,631,700 —
Anno 1925	152,846	146,320	377,570	18,473	34,300	29.611	66,635	1,943	558,379,600 —	94,585,500 —	463,794,100 —
Somme complessive	317,497	267,498	666,310	73,139	120,494	99,651	225,903	19,260	1,197,503,700 —	384,077,900 —	813,425,800 —

	CONTO DEGLI INTERESSI			Rimanenza totale per capitale ed interessi
	Interessi liquidati	Interessi pagati	Interessi rimasti a pagare	
Mese di ottobre	—	672,449.40		
Mesi precedenti	1,999,377 —	3,371,322.50		
Somme totali dell'anno in corso	1,999,377 —	4,043,771.90	1,727,394.30	815,153,194.30
Anno 1925	4,276,647.40	504,858.20		
Somme complessive	6,276,024.40	4,548,630.10		

Buoni in Lire Sterline (taglio unico di 5 sterline).

	Quantità dei buoni		MOVIMENTO DEL CAPITALE			CONTO DEGLI INTERESSI			Rimanenza totale per capitale ed interessi
	Emessi	Pagati	Importo dei buoni emessi	Importo dei buoni pagati	Importo dei buoni rimasti a pagare	Interessi liquidati	Interessi pagati	Interessi rimasti a pagare	
Mese di ottobre	97	9	485 —	45 —		7.4	7.4		
Mesi precedenti	251	362	1,255 —	1,810 —		17,12.9	31,10.3		
Somme totali dell'anno in corso	348	371	1,740 —	1,855 —	3,860 —	18,0.1	31,17.7	—	3,860
Anno 1925	797	2	3.985 —	10 —		13,18.6	1 -		
Somme complessive	1,145	373	5,725 —	1,865 —		31,18.7	31,18.7		

Buoni in Dollari (taglio unico 100 dollari).

	Quantità dei buoni		MOVIMENTO DEL CAPITALE			CONTO DEGLI INTERESSI			Rimanenza totale per capitale ed interessi
	Emessi	Pagati	Importo dei buoni emessi	Importo dei buoni pagati	Importo dei buoni rimasti a pagare	Interessi liquidati	Interessi pagati	Interessi rimasti a pagare	
Mese di ottobre	64	121	6,400 —	12,100 —	—	130.10	130.10		
Mesi precedenti	456	304	45,600 —	30,400 —	—	175.20	342.20		
Somme totali dell'anno in corso	520	425	52,000 —	42,500 —	9,500 —	305.30	472.30	—	58.000
Anno 1925	549	64	54,900 —	6.400 —	48,500 —	180.50	13.50		
Somme complessive	1,069	489	106,900 —	48,900 —	58,000 —	485.80	485.80		

OPERAZIONI INFRUTTIFERE

	Movimento dei libretti			Depositi		Rimborsi		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	In corso	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di ottobre	2,401	1,363	1,038	3,099	6,297,640.70	2,756	5,396,254.52	901,386.18
Mesi precedenti	19,271	14,021	5,250	27,399	59,172.968.02	27,386	52,975,156.77	6,197,811.25
Somme totali dell'anno in corso	21,672	15,384	6,288	30,498	65,470,608.72	30,142	58,371,411.29	7,099,197.43
Anni 1883-1925	405,343	268,367	136,976	1,754,357	1,280,711.552.64	2,492,444	1,199,462,567.07	81,248,985.57
Somme complessive .	427,015	283,751	143,264	1,784,855	1,346,182,161.36	2,522,586	1,257,833,978.36	88,348,183 —

ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (*dati provvisori*) (1)

	Movimento dei libretti			Depositi		Rimborsi		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	In corso	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di ottobre	2,009	5,699		2,831	26,620,283.85	5,633	49,212,258.03	
Mesi precedenti	34,965	60,886		51,511	553,175,096.11	59,444	480,507,538.15	
Somme totali dell'anno in corso	36,974	66,585	450,950	54,342	579,795,379.96	65.077	529,719,796.18	3,741,775,843.26
Anni 1890-1925	1,358,826	878,265		2,131,915	6.699,328,313.91	717,371	2,675,965,861.17	
Somme complessive .	1,395,800	944,850		2,186,257	7,279,123,693.87	782,448	3,205,685,657.35	

(1) Le cifre del presente specchietto sono già comprese in quelle delle operazioni ordinarie.

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO
tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719, per la riforma contabile.

	Quantità
Mese di ottobre	74
Mesi precedenti	673
Somma dell'anno in corso . . .	747
Anni 1909-1925	4,701,355
Somma complessiva . . .	4,702,102

Rimasti in corso N. 162,535

SOMME
cadute in prescrizione.

	Importo
Mese di ottobre	—
Mesi precedenti	—
Somma dell'anno in corso . . .	—
Anni 1905-1925	8,643,737.31
Somma complessiva . . .	8,643.737.31

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 27).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	395854	295 —	Cammarota *Maria* di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Palermo.	Cammarota *Teresa* di Giuseppe, minore ecc. come contro.
»	335702	265 —	*Vesci-Ippolito Caterina* di *Antonio*, moglie di Ranieri *Saverio* fu Francesco, domt. a Nicastro (Catanzaro).	*Vesci Ippolita-Caterina* di *Giuseppe-Antonio*, moglie di Ranieri *Francesco-Saverio* fu Francesco, domt. come contro.
» »	221952 227519	245 — 165 —	*Cresto-Ferrino* Pietro di Serafino, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Villa Castelnuovo (Torino).	*Ferino* Pietro di Serafino, minore ecc. come contro.
»	241716	35 —	*Cresto-Ferino* o *Ferrino* Pietro di Serafino, minore ecc. come la precedente.	
» »	221953 227520	245 — 165 —	*Cresto-Ferrino Battista* di Serafino, minore ecc. come la precedente.	*Ferino Giovanni-Battista* di Serafino, minore ecc. come contro.
»	241717	35 —	*Cresto-Ferino* o *Ferrino Battista* di Serafino, minore ecc. come la precedente.	
» » »	130267 130268 130269	250 — 250 — 250 —	Saudino Giovanna, Saudino Giuseppe, Saudino Pier Luigi } fu Armando, minori sotto la p. p. della madre De Benedetti Anna, ved. Saudino Armando e moglie in seconde nozze di Ferrarini Leopoldo, domt. a Sarzana (Genova); con usufrutto vital. a Costa *Assunta* di Pasquale, ved. di Saudino Giuseppe interdetta sotto la tutela del padre.	Intestate come contro; con usufrutto vitalizio a Costa *Rosa-Assunta* di Pasquale, ved. ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 11ª emissione	574	1,600 —	Bolonotto *Giovanni-Angelo* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Carletto Maria-Maddalena ved. Bolonotto.	Bolonotto *Angelo-Giovanni* fu Giovanni, minore ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione	1371	3,100 —	Serafini Pasquale e *Giovanni* fu Vittorio, minori sotto la p. p. della madre Martelli Ida, ved. Serafini.	Serafini Pasquale e *Luigi-Giovanni* fu Vittorio, minori ecc. come contro.
3.50 % »	689825 689826	119 — 119 —	Pietrazzini *Azelio* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Cozzi Diomira, domt. a Piazza del Serchio (Massa). La seconda rendita è con usuf. vital. a Cozzi Diomira fu Giuseppe, ved. di Pietrazzini Giuseppe.	Pietrazzini *Alessandro-Angelo-Azelio-Secondo* fu Giuseppe, minore ecc. come contro. La 2ª rendita è con usuf. vital. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	351106	4,250 —	*Tomacelli-Filomarino* Eduardo, *Ascania* e Maria-Mercedes fu Giustiniano, minori sotto la p. p. della madre *Temple* West Eleonora fu Giovanni Duchessa della Torre ved. di *Tomacelli-Filomarino* Giustiniano, domt. a Napoli; con usuf. vital. a *Temple* West Eleonora fu Giovanni Duchessa della Torre, ved. di *Tomacelli-Filomarino Giustiniano*, domt. a Napoli.	*Capece-Tomacelli-Filomarino* Eduardo *Ascanio* e Maria-Mercedes fu Giustiniano, minori sotto la p. p. della madre *Mabel Temple West* Eleonora fu Giovanni Duchessa della Torre, ved. di *Capece-Tomacelli-Filomarino* Giustiniano, domt. a Napoli; con usuf. vital. a *Mabel Temple West* Eleonora fu Giovanni, Duchessa della Torre, ved. di *Capece-Tomacelli-Filomarino* Giustiniano, domt. a Napoli.
»	435608	205 —	De Mitri *Aurelia* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Ceni Ernesta fu Elia, ved. De Mitri, domt. a Turro Milanese (Milano).	De Mitri *Amelia* fu Giovanni, minore ecc. come contro.
3.50 %	766245	140 —	Pisanti *Giuseppina* di Antonio, minore sotto la p. p. del padre domt. a Maddaloni (Caserta); con usuf. vital. cong. e cumul. ai coniugi Pisanti Antonio fu Orazio e Pascarella Maria fu Antonio, domt. a Maddaloni.	Pisanti *Maria-Giuseppa* di Antonio, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	251341	550 —	Patricelli *Filomena*, Giovannina e Giovanni di Michele, minori sotto la p. p. del padre, domt. a Volturara (Foggia).	Patricelli *Maria-Filomena*, Giovannina e Giovanni di Michele, minori ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 12 febbraio 1927 - Anno V

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli al posto di ispettore del ruolo del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità per il ramo archeologico, con particolare riguardo alle antichità della Colonia libica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto 25 novembre 1926, n. 2172;
Veduto l'art. 117 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;
Veduti il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ed il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164;
Veduto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;
Veduto il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173;
Veduto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso speciale per titoli ad ispettore (gruppo *A*, grado 9°) del ruolo del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità per il ramo archeologico e con particolare riguardo alle antichità della Colonia libica. Al concorso possono partecipare coloro che prestano servizio nell'Amministrazione dello Stato e che sono in possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 20, primo comma, del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164.

Il vincitore del concorso sarà esentato dal periodo di esperimento ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, qualora abbia esercitato, per almeno sei mesi, le attribuzioni proprie del personale di gruppo *A*, del ruolo dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità.

Art. 2.

Coloro che desiderano partecipare al concorso devono farne domanda in carta bollata da L. 3. Le domande devono pervenire alla Direzione generale delle antichità e belle arti in Roma (piazza San Marco, 51), non più tardi delle ore 19 del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda i concorrenti devono indicare esattamente le proprie generalità ed il proprio indirizzo.

Art. 3.

Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:

1° diploma originale della laurea in lettere o in filosofia, conseguita in una università o in un istituto universitario del Regno, ovvero copia autentica notarile;

2° atto di nascita;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato generale negativo rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

5° certificato di regolare condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6° certificato medico da cui risulti essere il concorrente di sana e robusta costituzione ed esente da gravi difetti ed imperfezioni fisiche;

7° documenti da cui risulti avere il concorrente ottemperato alle leggi sul reclutamento (certificato dell'esito di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare, foglio matricolare o stato di servizio per coloro che abbiano prestato servizio militare rispettivamente come militari di truppa, o come ufficiali);

8° ricevuta comprovante il versamento ad un ufficio del registro della somma di L. 50 per tassa di concorso, giusta il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Tutti i documenti devono essere redatti sulla carta legale prescritta e muniti delle occorrenti legalizzazioni. Quelli di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 devono essere di data non anteriore di più di tre mesi a quella del presente decreto.

Il concorrente che comprovi di essere impiegato di ruolo in servizio attivo di un'Amministrazione dello Stato è esente dal presentare i documenti indicati ai numeri da 2 a 6.

Art. 4.

In aggiunta ai documenti di cui all'articolo precedente, i concorrenti devono inoltre presentare tutti i titoli di cui siano provvisti nonchè i documenti originali o le copie notarili, comprovanti i servizi prestati in guerra, le distinzioni onorifiche eventualmente conseguite, le invalidità e mutilazioni eventualmente contratte o sofferte.

Devono unire a tali titoli e documenti un elenco in carta semplice in cui è opportuno che i medesimi siano raggruppati come segue:

a) titoli accademici e scolastici;

b) titoli scientifici specifici (pubblicazioni e documentazione dell'attività spiegata nel campo archeologico relativamente alla Colonia libica);

c) titoli scientifici generali (pubblicazioni e documentazione dell'attività spiegata nel campo archeologico all'infuori della Colonia libica);

d) titoli amministrativi (documentazione dei servizi prestati nell'Amministrazione dello Stato con indicazione della loro durata e della loro qualità);

e) titoli militari (comprovanti le benemerenze di guerra);

f) titoli vari.

Art. 5.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione che sarà nominata con successivo decreto.

A parità di merito si osserverà l'ordine di preferenza stabilito dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 gennaio 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze: VOLPI. — *Il Ministro per la pubblica istruzione*: FEDELE.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per la cattedra di professore non stabile di istituzioni di diritto pubblico e diritto internazionale nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618;

Visto il regolamento generale degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227, modificato dal R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1839;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173;

Visto il R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546;

Vista la proposta fatta dal Consiglio accademico del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari nella seduta del 6 novembre 1926;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per la cattedra di professore non stabile di istituzioni di diritto pubblico e diritto internazionale nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 3, alla quale dovranno unire:

a) l'atto di nascita;

b) il certificato comprovante che il concorrente è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

c) il certificato generale del casellario giudiziario;

d) certificati di buona condotta rilasciati dai sindaci dei Comuni nei quali il concorrente ha avuto la sua residenza durante l'ultimo triennio;

e) le pubblicazioni a stampa;

f) le notizie sulla propria operosità scientifica ed eventualmente didattica in sei esemplari;

g) gli altri titoli o documenti che il concorrente ritenga utile di presentare nel suo interesse;

h) l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni in sei esemplari.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate possibilmente in cinque copie. In nessun caso saranno accettate bozze di stampa. Non sono titoli validi le pubblicazioni presentate dopo la scadenza del termine del concorso.

I documenti di cui alle lettere a), b) e d), debbono essere legalizzati ; quelli di cui alle lettere b), c) e d), debbono inoltre essere di data non anteriore di tre mesi a quella della data del bando di concorso.

I concorrenti che appartengono all'insegnamento ed all'Amministrazione governativa, sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere b), c) e d), in luogo dei quali dovranno presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione cui appartengono, dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Alla domanda deve essere unita la ricevuta del versamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 100 di cui al R. decreto-legge 16 novembre 1923, n. 1646.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito anche se presentate in tempo utile alle autorità locali od agli uffici postali e ferroviari.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 febbraio 1927 Anno V.

Il Ministro: BELLUZZO.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.